REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVI BARI, 27 APRILE 2005 N. 63

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di \in 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita \in 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 11,00, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di \in 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale \in 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di \in 11,36 oltre IVA (importo totale \in 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.** Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 febbraio 2005, n. 64

Rettifica Determina Dirigenziale n. 22 del 19.01.2005 - Procedura di V.I.A. – Impianto di depurazione rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi – Comune di Modugno – Prop. Rizzi Arcangelo Ecologia s.r.l.

Pag. 6844

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 febbraio 2005, n. 65

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione d'incidenza – POR Puglia 2000-2006 Misura 1.4 intervento A Investimenti materiali ed immateriali finalizzati al miglioramento della rete scolante, alla funzionalità dei corsi d'acqua ed

alla rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d'acqua e dei canali di scolo – intervento in agro del Comune di Panni, Torrente lazzano – Prop. Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali.

Pag. 6845

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 febbraio 2005, n. 66

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione d'incidenza – POR Puglia 2000-2006 Misura 1.4 intervento A Investimenti materiali ed immateriali finalizzati al miglioramento della rete scolante, alla funzionalità dei corsi d'acqua ed alla rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d'acqua e dei canali di scolo – intervento in agro del Comune di Accadia, Torrente Frugno – Prop. Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali.

Pag. 6847

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 febbraio 2005, n. 67

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione d'incidenza – POR Puglia 2000-2006 Misura 1.4 intervento A Investimenti materiali ed immateriali finalizzati al miglioramento della rete scolante, alla funzionalità dei corsi d'acqua ed alla rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d'acqua e dei canali di scolo – intervento in agro del Comune di Accadia, Torrente lazzano – Prop. Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali.

Pag. 6849

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA 24 febbraio 2005, n. 68

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un'area attrezzata – Comune di Noci (Ba) – Prop. Putignano Giovanni & Figli s.r.l.

Pag. 6850

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA 24 febbraio 2005, n. 69

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Complesso turistico ricettivo "Centro vacanze L'Ario" – Comune di Gallipoli (Le) – Prop. Safftourist s.p.a.

Pag. 6852

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA 24 febbraio 2005, n. 71

Rettifica determinazione dirigenziale n. 523 del 23.12.04 – Procedura di V.I.A. Cava in loc. "Tirignola" di Torre S.Susanna. Ditta Durante Umberto s.r.l.

Pag. 6855

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA 24 febbraio 2005, n. 72

Procedura di V.I.A. Ditta Rocco Antonio Magazzile – Valutazione d'impatto ambientale per coltivazione cava di calcare. Loc. "Triglio" di Crispiano.

Pag. 6856

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA 24 febbraio 2005, n. 73

Procedura di V.I.A. Ditta Ciccarese F. Antonio & C snc – Valutazione d'impatto ambientale per coltivazione cava di "tufo calcarenitico". Loc. "Le Marine" di Taranto.

Pag. 6858

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA 24 febbraio 2005, n. 74

Procedura di V.I.A. Ditta SEMFO F.Ili Cifaldi sas – Valutazione d'impatto ambientale per coltivazione cava di inerti. Loc. "La Moschella" di Cerignola.

Pag. 6860

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA 28 febbraio 2005, n. 76

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Realizzazione di un centro commerciale nel comune di Molfetta (Ba) – Prop. Platone s.r.l. (ex G.I.E.M. s.r.l.).

Pag. 6862

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA 28 febbraio 2005, n. 77

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Ampliamento dello stabilimento aeronautico dell'Alenia Aeronautica in Grottaglie – Monteiasi (Ta) - Prop. Alenia aeronautica s.p.a.

Pag. 6864

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA 28 febbraio 2005, n. 78

Procedura di V.I.A. – Ditta Capone srl – Valutazione di impatto ambientale per ampliamento cava di tufo calcarenitico. Loc. "Grottamarallo" di Gravina in Puglia.

Pag. 6865

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA 3 marzo 2005, n. 87

Procedura di V.I.A. – Insediamento turistico in loc. Pettolecchia – Savelletri – Comune di Fasano – Prop. Az. Agricola Pettolecchia s.r.l.

Pag. 6868

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA 3 marzo 2005, n. 88

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Ampliamento e realizzazione degli acquedotti rurali al servizio della fascia collinare non irrigabile del comprensorio consortile – Comuni di Castellaneta, Ginosa, Mottola e Statte - Prop. Consorzio di Bonifica Stornara e Tara.

Pag. 6871

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA 3 marzo 2005, n. 89

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Realizzazione di un insediamento integrato turistico-alberghiero in contrada Lamandia – Comune di Monopoli (Ba) - Prop. V.N. Di Tano engineering s.r.l.

Pag. 6873

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA 3 marzo 2005, n. 90

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Insediamento integrato turistico ricettivo – Comune di Gallipoli (Le) - Prop. Oasi Immobiliare s.r.l.

Pag. 6875

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA 7 marzo 2005, n. 91

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza – Realizzazione del villaggio turistico-alberghiero Onda vitae residence – Comune di Santa Cesarea Terme (Le) - Prop. Coop. Porto Miggiano 2.

Pag. 6878

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA 7 marzo 2005, n. 92

Procedura di V.I.A. – Interventi di manutenzione idraulica della rete scolante e delle opere comple-

mentari ai polder di Muschiaturo e Molinella – Comuni di Ischitella e Vieste – Prop. Consorzio per la Bonifica Montana del Gargano – Foggia.

Pag. 6881

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA 7 marzo 2005, n. 93

Procedura di verifica V.I.A. e valutazione di incidenza – Realizzazione di un parco eolico nel comune di Roseto Valfortore (Fg) – Procedura di verifica V.I.A. e valutazione di incidenza – Prop. Energy & Technical Services s.r.l.

Pag. 6884

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA 7 marzo 2005, n. 95

Procedura di V.I.A. – Ditta ILVA spa – Valutazione d'impatto ambientale per prosecuzione coltivazione

cava. Loc. "Lamastuola" di Crispiano.

Pag. 6885

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA 11 marzo 2005, n. 104

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Realizzazione di un parco eolico in loc. Montaratro – Comune di Lucera (Fg) - Prop. TOTO s.p.a.

Pag. 6890

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-LOGIA 11 marzo 2005, n. 105

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Piano particolareggiato attuativo della Zona C3 del comune di Giovinazzo - Prop. Comune di Giovinazzo (Ba).

Pag. 6894

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 febbraio 2005, n. 64

Rettifica Determina Dirigenziale n. 22 del 19.01.2005 - Procedura di V.I.A. – Impianto di depurazione rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi – Comune di Modugno – Prop. Rizzi Arcangelo Ecologia s.r.l.

L'anno 2004 addì 24 del mese di febbraio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con Determina Dirigenziale n. 22 del 19.01.2005 si è provveduto ad esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione dell'ampliamento di un impianto di depurazione già autorizzato e concernente il trattamento dei reflui speciali non pericolosi e pericolosi derivanti da transcodifica di rifiuti autorizzati precedentemente all'entrata in vigore della legge 433/01 nel Comune di Modugno, proposto dalla Rizzi Arcangelo Ecologia S.r.l. Via dei Giadioli, 39 ZI Modugno (Bari) -;
- con nota acquisita al prot. n. 1173 del 03.02.05, la società proponente rilevava che: "... dalla lettura della Determinazione in oggetto affissa all'Albo Pretorio dell'Ufficio, sono emerse delle discordanze nei valori di alcuni parametri presenti nello Studio di Impatto Ambientale ... e in alcune fasi di trattamento. Sempre per mero errore, la Determinazione non cita, sia nella premessa, sia nel testo di determina, il trattamento dei rifiuti pericolosi non derivanti da transcodifica di rifiuti precedentemente autorizzati, che l'impianto è comunque in grado di trattare e i cui codici CER sono specificati nell'allegato 2 del SIA...";

- con nota acquisita al prot. n. 1604 del 14.02.2005, il relatore del Comitato Regionale di V.I.A. incaricato di esaminare la pratica di che trattasi, ha constatato le discordanze presenti nella succitata Determina e derivanti da un mero errore di trascrizione nella relazione presentata dallo stesso nella seduta del 21.12.2004;
- pertanto, ritenendo necessario ovviare alle predette discordanze e tenuto conto che quanto sopra evidenziato non inificia in alcun modo il giudizio positivo già espresso sullo Studio di Impatto Ambientale, si ritiene necessario apportare le modifiche e precisazioni di seguito riportate e concernenti:

Concentrazioni operative

Le concentrazioni massime possibili, come del resto risulta alla pagina 5 del SIA presentato dall'azienda, risultano essere le seguenti:

- SS 6700 mg/l
- Azoto Kjieldahl 670 mg/l
- BOD5 4000 mg/l
- COD 8400 mg/l
- Ptotale 170 mg/l
- Oli e grassi 840 mg/l

Tecniche di depurazione utilizzate

Trattamenti primari

- Grigialtura grossolana
- · Grigliatura fine
- Disoleatura
- Dissabbiatura
- Strippaggio dell'ammoniaca e recupero come solfato d'ammonio
- Abbattimento sostanze colloidali e metalli pesanti
- Equalizzazione e omogeneizzazione con neutralizzazione e preossigenazione

Trattamenti secondari

Trattamento biologico ossidativi I stadio

- Denitrificazione
- Ossidazione e nitrificazione
- Sedimentazione
- · Ricircolo fanghi attivi

Trattamento biologico ossidativi II stadio I fase

- Predenitrificazione
- Ossidazione e nitrificazione

· Ricircolo liquido misto

Trattamento biologico ossidativi II stadio II fase

- · Post-denitrificaione
- · Dosaggio di carbonio
- Riareazione
- Ricircolo liquido misto
- Dosaggio cloruro ferrino
- Sedimentazione
- · Ricircolo dei fanghi attivi

Trattamenti terziari

Disinfezione

Trattamento fanghi

- Stabilizzazione aerobica
- Ispessimento ed accumulo
- Condizionamento e disidratazione fanghi mediante filtropressa

Tipologia dei rifiuti trattabili

Infine devono essere inclusi tra i rifiuti trattabili dall'impianto i rifiuti pericolosi non derivanti da transcodifica di rifiuti precedentemente autorizzati ma comunque compatibili con i processi previsti dall'impianto in questione di cui alla pag. 1 dell'allegato del SIA (06 Rifiuti dei processi chimici inorganici da 06 01 01 a 06 02 05, 07 Rifiuti dei processi chimici organici da 07 01 01 a 07 07 01, 09 Rifiuti dell'industria fotografica da 09 01 a 09 01 13);

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di apportare le modifiche e precisazioni, espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, al provvedimento dirigenziale n. 22 del 19.01.2005 riguardante la realizzazione dell'ampliamento di un impianto di depurazione già autorizzato e concernente il trattamento dei reflui speciali non pericolosi e pericolosi derivanti da transcodifica di rifiuti autorizzati precedentemente all'entrata in vigore della legge 433/01 nel Comune di Modugno, proposto dalla Rizzi Arcangelo Ecologia S.r.l. - Via dei Gladioli, 39 ZI - Modugno (Bari) -
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 febbraio 2005, n. 65

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione d'incidenza – POR Puglia 2000-2006 Misura 1.4 intervento A Investimenti materiali ed immateriali finalizzati al miglioramento della rete scolante, alla funzionalità dei corsi d'acqua ed alla rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d'acqua e dei canali di scolo – intervento in agro del Comune di Panni, Torrente Iazzano – Prop. Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali.

L'anno 2005 addì 24 del mese di febbraio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 11347 del 10.11.2004, veniva presentata istanza di verifica ai sensi della L.R. n. 11/2001 per il progetto concernente gli investimenti materiali ed immateriali finalizzati al miglioramento della rete scolante, alla funzionalità dei corsi d'acqua ed alla rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d'acqua e dei canali di scolo intervento in agro del Comune di Panni, Torrente Iazzano, da parte della Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali Loc. Tiro a Segno Bovino (Fg);
- con nota prot. n. 11812 del 22.11.2004, il Settore Ecologia comunicava al proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuta affissione per 30 gg. all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, c. 3, della L.R. sopra specificata. Con la stessa nota invitava il comune interessato a trasmettere il parere di competenza;
- con nota prot. n. 229 del 07.01.2005, il sindaco del comune di Accadia comunicava che l'intervento di che trattasi non è in contrasto con la programmazione dello stesso ente, né con gli strumenti urbanistici comunali vigenti. Con la stessa nota trasmetteva l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso pubblico dal 22.11.2004 al 23.12.2004 e comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito;
- nella seduta dell'11.02.2005 il Comitato Reg.le di V.I.A. ha rilevato che:

Il progetto tende ad innescare e ricostruire i processi dinamici vegetazionali, rivolti alla ricostruzione delle "foreste a galleria" di un tempo, che costituiscono una delle principali caratteristiche ambientali della proposta di istituzione dell'area SIC.

Con riferimento alle aspettative di risanamento ambientale, la proposta tende a favorire la fauna d'ambiente torrentizio e il relativo micro-habitat con riferimento ai salti d'acqua, pozze d'acqua realizzati con briglie e i corridoi ecologici a seguito della sistemazione delle sponde completate con l'intervento arboreo.

Gli spazi biologici così assicurati e le risorse idriche e trofiche, così incrementate, favoriranno i Mustelidi, i Micro-mammiferi insettivori e roditori e l'avifauna nidificante nei luoghi; la riduzione della pendenza media del tratto sistemato favorirà la riproduzione degli anfibi anuri e urodeli; la rico-struzione della copertura vegetale tutt'íntomo alla via d'acqua assicurerà insieme agli anfratti fra i massi delle briglie e la difesa di sponda il rifugio di molti rettili. Dalla sistemazione si aspetta anche vantaggio agli insetti. E' previsto il miglioramento delle piste esistenti.

Con riferimento alle tecniche costruttive dei manufatti, briglia (n. 6) e sistemazione di sponda del torrente (ml 70), si osserva che la soluzione adottata per il legamento dei massi calcarei (ciascuno di tre tonnellate) con tondino di acciaio inserito in fori passanti per il corpo degli stessi e riempiti di malta cementizia (tecnica costruttiva tipica per manufatti speciali di edilizia, con elementi lapidei a cui affidare la resistenza a compressione e armatura di acciaio cui affidare la resistenza a trazione) deve essere rivista e arricchita con studio e verifiche relativamente ai timori di innesto di sifonamento a aggiramento dei manufatti di fondazione e di sponda.

La conservazione del manufatto così realizzato non è assicurata nel tempo, stante la discontinuità dei blocchi.

La conservazione del tondino di acciaio dal degrado per ossidazione non è assicurata, stante l'alternanza stagionale bagnato e asciutto delle fondazioni. Il manufatto per la difesa di sponda, analogo a quello della briglia non risponde alle caratteristiche della sistemazione naturalistica. E' opportuna l'adozione di soluzioni massivamente basate su "materiale naturale e non inerte tipico dell'area di intervento come suggerito dall'Ingegneria Naturalistica.

- Sulla base delle argomentazioni esposte, il Comitato Regionale per la V.I.A. ritiene che il progetto in parola non dovrà essere sottoposto a procedura V.I.A.;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate

direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta dell'11.02.2005, parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere il progetto concernente gli investimenti materiali ed immateriali finalizzati al miglioramento della rete scolante, alla funzionalità dei corsi d'acqua ed alla rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d'acqua e dei canali di scolo - intervento in agro del Comune di Panni, Torrente Iazzano, proposto dalla Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali - Loc. Tiro a Segno - Bovino (Fg) -, escluso dalle alle procedure di V.I.A.;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia; - Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore Dott. Luca Limongelli DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 febbraio 2005, n. 66

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione d'incidenza – POR Puglia 2000-2006 Misura 1.4 intervento A Investimenti materiali ed immateriali finalizzati al miglioramento della rete scolante, alla funzionalità dei corsi d'acqua ed alla rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d'acqua e dei canali di scolo – intervento in agro del Comune di Accadia, Torrente Frugno – Prop. Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali.

L'anno 2005 addì 24 del mese di febbraio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 11343 del 10.11.2004, veniva presentata istanza di verifica ai sensi della L.R. n. 11/2001 per il progetto concernente gli investimenti materiali ed immateriali finalizzati al miglioramento della rete scolante, alla funzionalità dei corsi d'acqua ed alla rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d'acqua e dei canali di scolo - intervento in agro del Comune di Accadia, Torrente Frugno, da parte della Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali - Loc. Tiro a Segno - Bovino (Fg); con nota prot. n. 11751 del 22.11.2004, il Settore Ecologia comunicava al proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuta affissione per 30 gg. all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, c. 3, della L.R. sopra specificata. Con la stessa nota invitava il comune interessato a trasmettere il parere di competenza;
- con nota prot. n. 225 del 07.01.2005, il sindaco del comune di Accadia comunicava che l'intervento di che trattasi non è in contrasto con la programmazione dello stesso ente, né con gli strumenti urbanistici comunali vigenti. Con la stessa nota trasmetteva l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso pubblico

dal 23.11.2004 al 27.12.2004 e comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito;

• nella seduta dell'11.02.2005 il Comitato Reg.le di V.I.A. ha rilevato che:

Il progetto tende ad innescare e ricostruire i processi dinamici vegetazionali, rivolti alla ricostruzione delle "foreste a galleria" di un tempo, che costituiscono una delle principali caratteristiche ambientali della proposta di istituzione dell'area SIC.

Con riferimento alle aspettative di risanamento ambientale, la proposta tende a favorire la fauna d'ambiente torrentizio e il relativo micro-habitat con riferimento ai salti d'acqua, pozze d'acqua realizzati con briglie e i corridoi ecologici a seguito della sistemazione delle sponde completate con l'intervento arboreo.

Gli spazi biologici così assicurati e le risorse idriche e trofiche, così incrementate, favoriranno i Mustelidi, i Micro-mammiferi insettivori e roditori e l'avifauna nidificante nei luoghi; la riduzione della pendenza media del tratto sistemato favorirà la riproduzione degli anfibi anuri e urodeli; la rico-struzione della copertura vegetale tutt'intorno alla via d'acqua assicurerà insieme agli anfratti fra i massi delle briglie e la difesa di sponda il rifugio di molti rettili. Dalla sistemazione si aspetta anche vantaggio agli insetti. E' previsto il miglioramento delle piste esistenti.

Con riferimento alle tecniche costruttive dei manufatti, briglia (n. 6) e sistemazione di sponda del torrente (ml 70), si osserva che la soluzione adottata per il legamento dei massi calcarei (ciascuno di tre tonnellate) con tondino di acciaio inserito in fori passanti per il corpo degli stessi e riempiti di malta cementizia (tecnica costruttiva tipica per manufatti speciali di edilizia, con elementi lapidei a cui affidare la resistenza a compressione e annatura di acciaio cui affidare la resistenza a trazione) deve essere rivista e arricchita con studio e verifiche relativamente ai timori di innesto di sifonamento a aggiramento dei manufatti di fondazione e di sponda.

La conservazione del manufatto così realizzato non è assicurata nel tempo, stante la discontinuità dei blocchi.

La conservazione del tondino di acciaio dal degrado per ossidazione non è assicurata, stante l'alternanza stagionale bagnato e asciutto delle fondazioni. Il manufatto per la difesa di sponda, analogo a quello della briglia non risponde alle caratteristiche della sistemazione naturalistica. E' opportuna l'adozione di soluzioni massivamente basate su "materiale naturale e non inerte tipico dell'area di intervento come suggerito dall'Ingegnería Naturalistica.

- Sulla base delle argomentazioni esposte, il Comitato Regionale per la V.I.A. ritiene che il progetto in parola non dovrà essere sottoposto a procedura V.I.A.:
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive. impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98:
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

• di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta dell'11.02.2005, parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere il progetto concernente gli investimenti materiali ed immateriali finalizzati al miglioramento della rete scolante, alla funzionalità dei corsi d'acqua ed alla rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d'acqua e dei canali di scolo - intervento in agro del Comune di Accadia, Torrente Frugno, proposto dalla Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali - Loc. Tiro a Segno - Bovino (Fg) -, escluso dalle alle procedure di V.I.A.;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 febbraio 2005, n. 67

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione d'incidenza – POR Puglia 2000-2006 Misura 1.4 intervento A Investimenti materiali ed immateriali finalizzati al miglioramento della rete scolante, alla funzionalità dei corsi d'acqua ed alla rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d'acqua e dei canali di scolo – intervento in agro del Comune di Accadia, Torrente Iazzano – Prop. Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali.

L'anno 2005 addì 24 del mese di febbraio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

 con nota acquisita al prot. n. 11344 del 10.11.2004, veniva presentata istanza di verifica ai sensi della L.R. n. 11/2001 per il progetto concernente gli investimenti materiali ed immateriali finalizzati al miglioramento della rete scolante,

- alla funzionalità dei corsi d'acqua ed alla rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d'acqua e dei canali di scolo intervento in agro del Comune di Accadia, Torrente Iazzano, da parte della Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali Loc. Tiro a Segno Bovino (Fg);
- con nota prot. n. 11753 del 22.11.2004, il Settore Ecologia comunicava al proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuta affissione per 30 gg. all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, c. 3, della L.R. sopra specificata. Con la stessa nota invitava il comune interessato a trasmettere il parere di competenza;
- con nota prot. n. 226 del 07.01.2005, il sindaco del comune di Accadia comunicava che l'intervento di che trattasi non è in contrasto con la programmazione dello stesso ente, né con gli strumenti urbanistici comunali vigenti. Con la stessa nota trasmetteva l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso pubblico dal 23.11.2004 al 27.12.2004 e comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito;
- nella seduta dell'11.02.2005 il Comitato Reg.le di V.I.A. ha rilevato che:

Il progetto tende ad innescare e ricostruire i processi dinamici vegetazionali, rivolti alla ricostruzione delle "foreste a galleria" di un tempo, che costituiscono una delle principali caratteristiche ambientali della proposta di istituzione dell'area SIC.

Con riferimento alle aspettative di risanamento ambientale, la proposta tende a favorire la fauna d'ambiente torrentizio e il relativo micro-habitat con riferimento ai salti d'acqua, pozze d'acqua realizzati con briglie e i corridoi ecologici a seguito della sistemazione delle sponde completate con l'intervento arboreo.

Gli spazi biologici così assicurati e le risorse idriche e trofiche, così incrementate, favoriranno i Mustelidi, i Micro-mammiferi insettivori e roditori e l'avifauna nidificante nei luoghi; la riduzione della pendenza media del tratto sistemato favorirà la riproduzione degli anfibi anuri e urodeli; la rico-struzione della copertura vegetale tutt'intorno alla via d'acqua assicurerà insieme agli anfratti fra i

massi delle briglie e la difesa di sponda il rifugio di molti rettili. Dalla sistemazione si aspetta anche vantaggio agli insetti. E' previsto il miglioramento delle piste esistenti.

Con riferimento alle tecniche costruttive dei manufatti, briglia (n. 6) e sistemazione di sponda del torrente (ml 70), si osserva che la soluzione adottala per il legamento dei massi calcarei (ciascuno di tre tonnellate) con tondino di acciaio inserito in fori passanti per il corpo degli stessi e riempiti di malta cementizia (tecnica costruttiva tipica per manufatti speciali di edilizia, con elementi lapidei a cui affidare la resistenza a compressione e armatura di acciaio cui affidare la resistenza a trazione) deve essere rivista e arricchita con studio e verifiche relativamente ai timori di innesto di sifonamento a aggiramento dei manufatti di fondazione e di sponda.

La conservazione del manufatto così realizzato non è assicurata nel tempo, stante la discontinuità dei blocchi.

La conservazione del tondino di acciaio dal degrado per ossidazione non è assicurata, stante l'alternanza stagionale bagnato e asciutto delle fondazioni. Il manufatto per la difesa di sponda, analogo a quello della briglia non risponde alle caratteristiche della sistemazione naturalistica. E' opportuna l'adozione di soluzioni massivamente basate su "materiale naturale e non inerte tipico dell'area di intervento come suggerito dall'Ingegneria Naturalistica.

- Sulla base delle argomentazioni esposte, il Comitato Regionale per la V.I.A. ritiene che il progetto in parola non dovrà essere sottoposto a procedura V.I.A.;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;

Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta dell'11.02.2005, parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere il progetto concernente gli investimenti materiali ed immateriali finalizzati al miglioramento della rete scolante, alla funzionalità dei corsi d'acqua ed alla rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d'acqua e dei canali di scolo - intervento in agro del Comune di Accadia, Torrente Iazzano, proposto dalla Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali - Loc. Tiro a Segno - Bovino (Fg) -, escluso dalle alle procedure di V.I.A.;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 febbraio 2005, n. 68

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un'area attrezzata

Comune di Noci (Ba) – Prop. Putignano Giovanni & Figli s.r.l.

L'anno 2005 addì 24 del mese di febbraio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 5482 del 25.05.2004, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un'area attrezzata sita in Via Montedoro, angolo Via Castellaneta - S. Maria della Croce, da parte della S.r.l. Giovanni Putignano & Figli - Zona Industriale - Noci - ;
- con nota acquisita al prot. n. 6057 del 10.06.2004, la società proponente comunicava che il sito interessato dal progetto di che trattasi è, a seguito della riperimetrazione delle aree SIC di cui alla Delibera di G.R. n. 1157 dell'08.08.2002, al di fuori delle stesse aree;
- con nota prot. n. 6180 del 15.06.2004, il Settore Ecologia richiedeva all'amministrazione interessata l'attestazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato, ai sensi dell'art. 16, comma 4, L.R. n. 11/2001
- con nota acquisita al prot. n. 7622 del 22.07.2004,
 l'amministrazione comunale di Noci attestava
 l'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso
 pubblico dal 27.05.2004 al 26.06.2004 e comunicava che non era pervenuta alcuna osservazione in merito:
- con successiva nota acquisita al prot. n. 9521 del 22.09.2004, lo stesso Ente trasmetteva il parere favorevole al progetto di che trattasi;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera proposta, purchè si osservino le seguenti prescrizioni:

- in fase di cantiere siano prese tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere antipolvere, ecc.) e le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore, ecc.);
- si concordi con gli enti competenti la più corretta soluzione per garantire l'accessibilità all'area in piena sicurezza;
- sia realizzata la rete di raccolta delle acque meteoriche e le strutture per il trattamento delle acque di prima pioggia così come previsto dalla normativa specifica in vigore;
- per l'area di distribuzione di carburante siano previste tutte le dotazioni impiantistiche atte a garantire la sicurezza e la tutela ambientale;
- si adottino misure per il risparmio idrico sia di carattere impiantistico /reti duali, raccolta e riutilizzo acque meteoriche, ecc.), che di carattere tecnico (flussometri, meccanismi di controllo dell'erogazione, ecc.);
- tutta la viabilità interna, compresi i parcheggi, ad eccezione delle superfici dell'area di distribuzione carburante, sia realizzata evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (utilizzando ad esempio ghiaia, terra battuta, basolato a secco, ecc.);
- sia attivata la raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti e degli imballaggi prodotti,
- per le sistemazioni a verde si utilizzino esclusivamente specie autoctone che necessitano di limitato apporto idrico;
- che si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico e l'inquinamento luminoso (utilizzando per esempio lampade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati esclusivamente verso il basso), si raccomanda inoltre lo spegnimento del 50% delle sorgenti luminose nelle ore di minor afflusso;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un'area attrezzata sita in Via Montedoro, angolo Via Castellaneta - S. Maria della Croce, proposto dalla S.r.l. Giovanni Putignano & Figli - Zona Industriale - Noci -, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia; di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- d i trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 febbraio 2005, n. 69

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Complesso turistico ricettivo "Centro vacanze L'Ario" – Comune di Gallipoli (Le) – Prop. Safftourist s.p.a.

L'anno 2005 addì 24 del mese di febbraio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 9309 del 15.09.2004, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un complesso turistico ricettivo "Centro Vacanze L'Ario", nel comune di Gallipoli, da parte della S.p.A. SAFFTOURIST Via Granisci, 3 Lecce con nota prot. n. 9478 del 21.09.2004, il Settore Ecologia richiedeva all'amministrazione interessata l'attestazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato, ai sensi dell'art. 16, comma 4, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota si richiedeva al comune di Gallipoli il parere di competenza;
- con nota acquisita al prot. n. 11649 del 17.11.2004, l'amministrazione comunale di Gallipoli attestava l'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico dal 29.09.2004 al 28.10.2004 e comunicava che non era pervenuta alcuna osservazione in merito. Con la stessa nota comunicava il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto;
- considerato che si tratta di un intervento che mira a realizzare una struttura ricettiva all'aria aperta ad est di Masseria Vocali per un totale di 219 unità e 856 turisti, ricadente ad est della linea di costa, in adiacenza con il confine del Parco regionale Isola di Sandrea-Litorale di Punta Pizzo;
- atteso che in data 5.10.04 è stato approvato dalla Giunta regionale il DDL, n. 20 "Istituzione del Parco regionale Isola di Sandrea-Litorale di Punta Pizzo", notificato agli enti interessati in data 12.11.04.

Dalla data di approvazione del DDL, sull'area individuata nella cartografia allegata sono vigenti le Norme di salvaguardia di cui all'art. 8 della LR 19/97 e art. 6 della L. 394/9 1. L'iter istitutivo procede con la Conferenza dei Servizi tenutasi in data 27.01.2005.

Il DDL istitutivo all'Art. 2 Finalità pone fra l'altro:

- a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE (concernente la conservazione
 degli uccelli selvatici) e 92/43/CEE (relativa alla
 conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica), nonché
 i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli
 equilibri idraulici ed idrogeologici superficiali e
 sotterranei;
- b) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi;
- c) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale;
- d) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;

Inoltre l'Art. 4 - Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale:

Sull'intero territorio della Parco Naturale Regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:

- a) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
- b) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui al precedente articolo 2;

La fascia costiera del litorale di Gallipoli, a sud del centro abitato, è individuata come pSIC e Zona di Protezione Speciale "Litorale di Gallipoli e isola di S. Andrea" (cod IT9150015), su di essa vigono le Norme degli artt. 4, 10, 11, 12 e 13 del DDL.

Si osserva inoltre che:

- il PRG del Comune di Gallipoli adottato con Atto

- del Commissario Straordinario n. 434 del 26.09.1997, ha espletato la Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 92/43 e del DPR 357/97 art. 5. Nel parere espresso in data marzo 2003, venivano date prescrizioni in merito ad aree ricadenti in aree pSIC e ZPS;
- tale PRG è stato approvato con DELIBERA-ZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del 10 maggio 2004, n. 685, pubblicata sul Bollettino Regionale nº 63 del 26/05/2004, laddove in particolare nel dimensionamento del "Settore turistico ricettivo e residenziale" si considera che "Il PRG risulta quindi sovradimensionato avendo previsto insediamenti per 7.608 utenze contro le 5000 circa rivenienti da opportuno calcolo. Si precisa comunque che tale considerazione inerente al dimensionamento di detto PRG è avvenuta senza tener conto della presenza dell'istituendo Parco che indurrebbe un ulteriore ridimensionamento del carico insediativo costiero;
- presso l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali dell'Assessorato all'Ambiente sono pervenute diverse richieste di Valutazione di Incidenza inerenti Progetti di stabilimenti balneari per Concessioni rilasciate o in fase di rilascio ricadenti in area pSIC-ZPS e, in alcuni casi anche in area Parco, ad alcuni dei quali è stato dato parere negativo a causa della cumulabilità degli effetti all'interno dello stesso pSic-Zps.

Secondo quanto indicato nelle "linee Guida all'art. 6":

"Una serie di singoli impatti ridotti può, nell'insieme, produrre un impatto significativo. L'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva tratta questo aspetto considerando gli effetti congiunti di altri piani o progetti. In questo contesto si possono considerare anche piani. o progetti che sono esclusi dall'obbligo di valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, è importante tenerne conto nella valutazione se essi hanno effetti continui sul sito e se si osserva una progressiva perdita di integrità del sito."

"Questi piani e progetti già completati possono anche sollevare questioni ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2 della direttiva 92/43/CEE se i loro effetti continui provocano la necessità di misure di conservazione correttive o compensative, oppure misure per evitare il degrado degli habitat o la perturbazione delle specie. 1 piani e progetti autoriz-

zati in passato e, non ancora attuati o completati, dovrebbero essere inclusi nella disposizione sugli effetti congiunti".

Il Progetto di cui in oggetto, che prevede l'insediamento di circa 900 turisti, non può non incidere in maniera significativa sull'area costiera e quindi sul pSIc-Zps e sull'istituendo Parco regionale Isola di S. Andrea-Litorale di Punta Pizzo. Tale carico antropico va presumibilmente ad aggiungersi a quanto già individuato dagli strumenti programmatori e pianificatori in atto, né è dato di sapere quale sia lo stato complessivo degli stabilimenti balneari e/o delle Concessioni rilasciate sulla fascia costiera nell'area parco e nell'area interna al pSic-Zps.

Inoltre il progetto non fa riferimento ad eventuali convenzioni o al possesso diretto di concessioni di aree per la balneazione, pur essendo evidente la diretta interazione con l'area costiera protetta, data la natura e la ubicazione degli interventi insediativi. Non appare pertanto possibile, allo stato, una valutazione degli aspetti progettuali o una regolamentazione della gestione dei servizi balneari.

L'intervento di cui in oggetto, costituendo un aggravio significativo di presenze sulla fascia costiera protetta si pone in contraddizione con gli obiettivi di tutela posti alla base della istituzione del Parco (v. art. 2 DDL istitutivo), in quanto la pressione antropica relativa alla balneazione interesserà l'area Parco.

D'altro canto l'art. 5 - Strumenti di attuazione, dello stesso DDL prevede la redazione di un Piano territoriale dell'area protetta. Con tale strumento si potrà ottenere una conoscenza adeguata e "complessiva" degli interventi nell'area e nel suo intorno e procedere ad una regolamentazione del carico antropico sulla fascia costiera.

Sulla base di quanto detto si ritiene pertanto necessario che con l'Amministrazione Comunale venga identificata l'area di balneazione a servizio della struttura turistico residenziale in oggetto che dovrà rientrare nel bilancio complessivo del carico antropico sull'area Parco e sul pSic-Zps.

E a tal fine in sede di progettazione esecutiva dovranno essere previsti appositi percorsi di attraversamento e di accesso al mare che dovranno tenere conto degli obiettivi di conservazione del sito comunitario nonché degli obiettivi di tutela posti alla base della istituzione del Parco regionale Isola di S. Andrea-Litorale di Punta Pizzo;

- inoltre devono essere osservate le seguenti, ulteriori prescrizioni:
 - che siano prese tutte le misure idonee a contrastare gli impatti della fase di cantiere (rumore, produzione di polveri, ecc.) attraverso l'imbibizione delle superfici sterrate, l'uso di macchinari con emissioni a norma, la realizzazione di piste di cantiere con sviluppo minimo, ecc.;
 - che, considerato il notevole fabbisogno idrico della struttura, si adottino misure per il risparmio idrico sia di carattere impiantistico (reti duali, raccolta e riutilizzo acque meteoriche, ecc.), che di carattere tecnico (flussometri, meccanismi di controllo dell'erogazione, elettrodomestici a basso consumo, ecc.);
 - che si preveda, così come indicato in relazione, un sistema di raccolta e collettamento delle acque meteoriche. Queste, adeguatamente depurate, potranno essere utilizzate per irrigare le aree a verde previste;
 - che si adottino misure per il risparmio energetico (energia solare e fotovoltaica);
 - che si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico e l'inquinamento luminoso (utilizzando per esempio lampade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati esclusivamente verso il basso), l'orientamento dei fasci luminosi assume particolare importanza per P illuminazione dell'impianti sportivi;
 - che, tutta la viabilità interna, compresi i parcheggi, venga realizzata evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (utilizzando ad esempio ghiaia, terra battuta, basolato a secco, ecc.);
 - che venga attivata, come dichiarato, la raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti prodotti;
 - che, per quanto possibile, venga tutelata la vegetazione esistente e che l'eventuale inserimento di specie arboree e arbustive faccia ricorso a specie autoctone dell'area mediterranea;
 - che le recinzioni siano realizzate prediligendo i materiali tipici del luogo e le tecniche costruttive "a secco" e in ogni caso si garantisca il mantenimento della "permeabilità ecologica";
 - che vengano utilizzati materiali da costruzione

compatibili con i materiali tipici locali (pietra, tufo con intonaco a base di calce, legno);

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un complesso turistico ricettivo "Centro Vacanze L'Ario", nel comune di Gallipoli, proposto dalla S.p.A. SAFFTOURIST - Via Gramsci, 3 -Lecce -, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate. Inoltre con l'Amministrazione Comunale deve essere identificata l'area di balneazione a servizio della struttura turistico residenziale in oggetto che dovrà rientrare nel bilancio complessivo del carico antropico sull'area Parco e sul pSic-Zps. A tal fine in sede di progettazione esecutiva devono essere previsti appositi percorsi di attraversamento e di accesso al mare che dovranno tenere conto degli obiettivi di conservazione del sito comunitario nonché degli obiettivi di tutela posti alla base della istituzione del Parco regionale Isola di S. Andrea - Litorale di Punta Pizzo;
- il presente parere non sostituisce né esonera il

- soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP:
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 febbraio 2005, n. 71

Rettifica determinazione dirigenziale n. 523 del 23.12.04 – Procedura di V.I.A. Cava in loc. "Tirignola" di Torre S. Susanna. Ditta Durante Umberto s.r.l.

L'anno 2005 addì 24 del mese di febbraio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

 con determinazione dirigenziale n. 523 del 23.12.04 è stato espresso, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere favorevole di VIA alla coltivazione della cava di calcarenite, sita in località "Tirignola" del comune di Torre S. Susanna, di proprietà della ditta Durante Umberto di Oria. In detta determinazione sono stati riportati, quali dati identificativi della cava, il foglio di mappa n. 15 particella 51;

- con nota del 25.1.05 la stessa ditta Durante ha comunicato che dagli elaborati tecnici a suo tempo depositati risulta un'errata ubicazione catastale dell'area oggetto della coltivazione: "fg. 15, ptc. n. 51" anziché la corretta ubicazione "Foglio n. 51 particella n. 15";
- poiché, a causa del predetto errore, risultano errati anche i dati identificativi riportati nella determinazione dirigenziale n. 523 del 23.12.04 occorre ora, pertanto, procedere alla rettifica di quanto innanzi detto;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28101 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di prendere atto dell'errore materiale contenuto nella determinazione dirigenziale n. 523 del 23.12.2004 e procedere alla relativa rettifica. Pertanto il parere favorevole di V.I.A. alla coltivazione della cava di calcarenite sita in località "Tirignola" del comune di Torre S. Susanna, di proprietà della ditta Durante Umberto, deve intendersi relativo alla zona identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 51 alla particella n. 15 anziché al foglio n. 15 particella n. 51.
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Brindisi al Comune di Torre S. Susanna;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;

il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R.
 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 febbraio 2005, n. 72

Procedura di V.I.A. Ditta Rocco Antonio Magazzile – Valutazione d'impatto ambientale per coltivazione cava di calcare. Loc. "Triglio" di Crispiano.

L'anno 2005 addì 24 del mese di febbraio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 29.6.04 la ditta Rocco Antonio Magazzile, con sede in Massafra alla Via Lazio n. 6, ha proposto istanza per attivare la Procedura di V.I.A. per la coltivazione di una cava di calcare in località "Triglio" del comune di Crispiano, identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 66 particella n. 255 (parte);
- con nota prot. n. 7703 del 26 luglio 2004 di questo Settore sono stati invitati:
 - la ditta istante a depositare copia di tutta la documentazione presso le altre amministrazioni interessate alla procedura e ad inviare copia delle pubblicazioni di rito;
 - 2. il Presidente della Provincia di Taranto ed il Sindaco di Crispiano ad esprimere proprio parere in merito all'intervento; con nota del 4.8.04 la ditta proponente ha trasmesso copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota prot. n. 15147 del 28 sett. 2004 il Comune di Cristiano ha comunicato che la Com-

missione Edilizia Comunale nella seduta del 23.9.04 a riguardo aveva ritenuto necessario, data la complessità dell'intervento, approfondire l'esame degli elaborati progettuali;

- con nota prot. n. 62010 del 30 settembre 2004 la Provincia di Taranto ha comunicato che il Comitato Tecnico Provinciale, con diverse motivazioni, aveva ritenuto di non potersi esprimere a riguardo;
- con nota prot. n. 16444 del 18 ott. 2004 il Comune di Cristiano ha comunicato che la Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 7.10.04, a riguardo, aveva espresso parere favorevole;
- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risulta pervenuta alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta dell'11.2.2005, valutata tutta la documentazione in atti, ha ritenuto esprimersi come segue: "....omissis... Allegati ... Omissis...OSSERVA-ZIONI DELLA COMMISSIONE

La commissione apprezza la qualità dell'allegato Studio per la valutazione d'impatto ambientale, esaminato; relativa alla pratica in oggetto.

Rileva che la richiesta è relativa ad un'area ubicata in agro del Comune di Crispiano, foglio n. 60 particella n. 255 (parte), che ricade in area sottoposta a:

vincolo idrogeologico, bosco e macchia. à in zona pSIC AREE DELLE GRAVINE (n. 202 SIC-IT93007) di cui al DM. 3 aprile 2000

Come richiesto dal Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia n. prot. 7703/26 luglio 2004 l'impresa richiedente Rocco Antonio Magazzile, ha trasmesso copia dei pareri di:

Comune di Crispano, Commissione edilizia, favorevole in data 18/10/04;

Provincia di Taranto: interlocutorio con richiesta di documenti, in data 27/09/04

Come si evince dalla attenta lettura della documentazione in atti, l'area è già degradata dall'attività di estrazione pregressa di cui l'area è soggetta ai vincoli idrogeologico e boschivo; l'area è compresa nel pSIC "Parco delle Gravine" pertanto la richiesta per la coltivazione della cava di calcare non può essere accettata.... omissis..."

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 3 1.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere negativo di VIA alla coltivazione della cava di calcare, sita in località "Triglio" del comune di Crispiano, identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 66 particella n. 255(parte)e di proprietà della ditta Rocco Antonio Magazzile, con sede in Massafra alla Via Lazio n. 6. Il suesposto parere è espresso in conformità a quanto osservato dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta dell'11.2.2005 e per tutte le considerazioni e motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Taranto ed al Comune di Crispiano;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R.
 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia Dott. Luca Limongelli DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 febbraio 2005, n. 73

Procedura di V.I.A. Ditta Ciccarese F. Antonio & C snc – Valutazione d'impatto ambientale per coltivazione cava di "tufo calcarenitico". Loc. "Le Marine" di Taranto.

L'anno 2005 addì 24 del mese di febbraio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 19.7.04 la ditta Ciccarese F. Antonio & C snc, con sede in Copertino alla Via Galatina (ZI) n. 113, ha proposto istanza per attivare la Procedura di VIA. per la coltivazione di una cava di tufo calcarenitico sita in località "Le Marine" del comune di Taranto ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 18 (sez. Taranto B) ptcc. n. 33 34 -162;
- con note prot. n. 759 del 9.7.04 e n. 937 del 5.8.04 il comune di Taranto ha comunicato di aver provveduto ad affiggere all'Albo Pretorio l'avviso di avvenuto deposito degli elaborati tecnici della cava;
- con nota del 17.9.04 la ditta proponente ha trasmesso copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota prot. n. 9908 del 26 luglio 2004 di questo Settore sono stati invitati il Presidente della Provincia ed il Sindaco di Taranto ad esprimere proprio parere in merito all'intervento;
- con nota prot. n. 62014 del 30 settembre 2004 la Provincia di Taranto ha comunicato a riguardo di aver espresso parere favorevole, ai sensi della L.R. 11/01, alla realizzazione dell'intervento;
- con nota prot. n. 1213 del 26 ottobre 2004 il Comune di Taranto ha trasmesso copia del parere "non favorevole" rilasciato dalla Direzione Ambiente dello stesso Comune;

- con nota prot. n. 81360 dello 1 dicembre 2004 la Provincia di Taranto ha trasmesso copia della Determinazione Dirigenziale n. 175 del 18.10.04 con cui aveva espresso il preannunciato parere favorevole all'intervento in argomento;
- con nota del 12.11.04 il tecnico progettista della ditta istante ha trasmesso copia delle osservazione al parere del Comune di Taranto e copia della relazione sulle emissioni di polveri e sui rilievi fonometrici ambientali della cava;
- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risultano pervenute osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta dell'11.2.2005, ha valutato tutta la documentazione in atti ed ha ritenuto esprimersi come segue: "...omissis... il progetto di coltivazione riguarda una cava di Calcarenite da estrarre sottoforma di conci. La Ditta CICCARESE ANTONIO e S.N.C. ha effettuato tutte le procedure in conformità con quanto prescrive la L.R. 11/2001 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale".

L'area di studio è riportata dalla cartografia ufficiale nella TAVOLETTA IGM del Foglio 202 II NE "S. Giorgio Ionico" in scala 1:25000 Di seguito si riporta l'ubicazione in scala 1.25.000.

Amministrativamente ricade nel territorio del Comune di Taranto (TA).

La cava, del tipo a "fossa", sarà ubicata in località "Le Marine" del comune di Taranto/B su terreni in fitto e ricadenti sulle intere p.Ile nri. 34 e 162 del Foglio di Mappa n. 18, estesi mq. 30.500 (superficie sfruttabile).

L'intera area disponibile sarà così destinata:

- mq. 8.935 fascia di rispetto larga 20 m lungo le strade pubbliche;
- mq. 1.650 fascia di rispetto larga 10 m lungo il confinante con i terreni delle p.lle 161 e 129; con i terreni della p.lla 32 di proprietà De Padova non sarà lasciato diaframma in modo da avere un unico piano a fine coltivazione;
- mq. 30.500 giacimento da mettere in coltivazione (vedi planimetria allegata).
 - La cava si trova a circa 1500 m dalla periferia

S.O. di Fragagnano e a 3 Km da Monteparano, e vi si giunge dalla S.S. n.7 Appia all'incrocio con la S.P. Lizzano-Fragagnano.

AUTORIZZAZIONI, VINCOLI E PARERI

Il Parere della Provincia di Taranto risulta favorevole.

Il parere del Comune di Taranto è sfavorevole per tutta una serie di motivazioni facilmente superabili, in quanto lo stato dei luoghi e l'ubicazione dell'area in un vasto Bacino estrattivo previsto dal Piano Regionale, indicano la stessa come idonea per l'attività estrattiva. Nel suddetto parere si fa perfino riferimento ad uso di esplosivo, quando è notorio che la calcarenite viene estratta con l'utilizzo di seghe a disco.

Inoltre la zona interessata dista circa 1,5 km dai centri abitati più vicini, quindi abbastanza lontano per poter provocare disturbi uditivi sulle popolazioni limitrofe, provenienti dall'attività di cava; la presenza di isolate abitazioni rurali ubicate nel raggio di 300 metri dall'area sede dell'attività estrattiva, non provocherà disturbi rilevanti poiché gli effetti del rumore a tale distanza risultano smorzati.

Differente è il discorso per il personale addetto ai lavori, in quanto essendo la durata all'esposizione del rumore quasi continuativa, durante il normale turno lavorativo a regime, ed essendo i valori superiori a quelli limite, è necessario seguire le norme di sicurezza sul lavoro, dotando gli addetti con adeguati dispositivi di protezione individuale.

L'area di cava nel P.R.A.E. (Piano Regionale Attività Estrattive), adottato con delibera di G.R. n. 1744/2000, rientra in un bacino di completamento

Nel PUTT/PBA, approvato con delibera di G.R. n. 1748/2000, rientra in un territorio perimetrato come "Ambito Territoriale Esteso" di valore normale "E", non sottoposto a tutela diretta dal piano.

ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

L'analisi ambientale condotta nel S.I.A. dimostra che gli impatti negativi attesi, nel presente caso, sono praticamente nulli.

L'attività non comporta la produzione di rifiuti ma solo di terreno vegetale e materiale tufaceo e calcareo risultante dalla attività di cava, che dovrà essere opportunamente stoccato per l'utilizzo nella fase finale di recupero e ripristino morfologico dell'area.

Nel caso in esame una causa di possibile inquinamento atmosferico potrebbe addebitarsi alle polveri derivanti dal taglio del materiale calcarenitico ed al trasporto dello stesso.

La diffusione delle polveri dipende essenzialmente dalla ventosità e piovosità della zona, dall'esposizione e dalla morfologia della cava.

Considerando le condizioni anemologiche generali del luogo riportate nello studio effettuato, risulta che la zona è interessata da venti che spirano principalmente da NW, consentendo il trasporto eolico delle polveri specie nella fase di avvio dell'attività quando cioè le escavazioni avvengono su un piano poco profondo.

La cava si trova in buona posizione rispetto a zone sensibili, in quanto è ben lontana da qualsiasi centro abitato ubicato nel circondario, rispetto alla direzione dei venti dominanti, quelli cioè che spirano alle maggiori intensità.

A coltivazione ultimata le aree saranno predisposte ad una possibile utilizzazione in ordine alla stessa destinazione che avevano al momento dell'inizio dei lavori, per uso agricolo con impianto di uliveto.

PARERE

Il progetto è proposto in un'area prevista per l'estrazione soprattutto di calcarenite e ciò è evidenziato anche dalla presenza di numerosissime cave a fossa sia attive che in corso di ripristino. E' inoltre ubicata a distanza ragguardevole dagli abitati di Fragagnano, Lizzano e Monteparano. Pertanto dal punto di vista degli impatti sull'ambiente non si evincono controindicazioni.

Pertanto si esprime parere favorevole....omissis"

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 3 1.7.9 8;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dal-

1'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001:

 dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere favorevole di VIA alla coltivazione della cava di tufo calcarenitico, sita in località "Le Marine" del comune di Taranto, identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 18 (sez. Taranto B) ptcc. n. 33 34 -162 di proprietà della ditta Ciccarese F. Antonio & C snc, con sede in Copertino alla Via Galatina (Z.I.) n. 113. Il suesposto parere è espresso in conformità a quanto osservato dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta dello 11.2.2005 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia ed al Comune di Taranto;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale:
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 e. 3 L.R. 11/2001;
- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R.
 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia Dott. Luca Limongelli DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 febbraio 2005, n. 74

Procedura di V.I.A. Ditta SEMFO F.lli Cifaldi sas – Valutazione d'impatto ambientale per coltivazione cava di inerti. Loc. "La Moschella" di Cerignola.

L'anno 2005 addì 24 del mese di febbraio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 30.4.04 la ditta SEMFO F.lli Cifaldi Sas, con sede in Cerignola a Viale di Ponente n. 218, ha proposto istanza per attivare la Procedura di V.I.A. per la coltivazione di una cava di inerti alluvionali sita in località "La Moschella" del comune di Cerignola ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 427 ptcc. n. 128 129 133 134 141 142;
- con nota prot. n. 7702 del 26 luglio 2004 di questo Settore, tra l'altro, sono stati invitati:
 - 1. la ditta istante a depositare copia di tutta la documentazione presso le altre amministrazioni interessate alla procedura e ad inviare copia delle pubblicazioni di rito;
 - 2. il Presidente della Provincia di Foggia ed il Sindaco di Cerignola ad esprimere proprio parere in merito all'intervento;
- con nota prot. n. 33585 del 29 luglio 2004 la Provincia di Foggia ha comunicato a riguardo di non aver rilevato aspetti che possano inibire la realizzazione dell'intervento;
- con nota prot. n. 21348 del 2.8.04 il comune di Cerignola ha rilasciato a riguardo, ai sensi della L.R. 11/01, nullaosta alla coltivazione;
- con nota del 4.8.04 la ditta proponente ha trasmesso copia degli elaborati su supporto magnetico comunicando, inoltre, di aver già provveduto

al deposito degli elaborati presso tutte le altre amministrazioni interessate alla procedura di VIA:

- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risultano pervenute osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta dello 11.2.2005, ha valutato tutta la documentazione in atti ed ha ritenuto esprimersi come segue: ".... omissis... L'area di intervento è situata a quote tra 103,6 m s.l.m. e 107,5 m s.l.m e risulta di alcuni metri al di sopra della quota dell'alveo attuale del Fiume Ofanto, da cui dista poco più di 400 metri.

Il piano di coltivazione prevede l'estrazione di materiale alluvionale conglomeratico per la produzione di inerti utilizzabili nella realizzazione di calcestruzzi, rilevati stradali, piazzali ed opere di livellamento, ecc.

La superficie coltivabile della cava si estende su di un'area di 9.45.39 Ha, con un'altezza di scavo media di 3,47 metri, con un volume complessivo da estrarre di 305.320,48 mc.

La cava, del tipo "a fossa", sarà coltivata a mezzo escavatore, secondo fasce della larghezza di circa 50 metri (Tavola 08), via via recuperate mediante riempimento con il terreno agrario di copertura, precedentemente asportato. La quota della massima profondità di prelievo sarà di 100,50 m s.l.m., osservando un franco minimo di 1,2 metri dalla superficie della falda idrica presente nel sottosuolo.

Nel corso della coltivazione della cava saranno osservate le fasce di rispetto da una condotta del Consorzio di Bonifica della Capitanata, che attraversa longitudinalmente l'area, nonché da n. 4 pali Enel (media tensione) posti nella parte N-E dell'area di cava.

INQUADRAMENTO URBANISTICO, AMBIENTALE E DI PROGRAMA1IAZIONE DELLE A TTIVITA ESTRATTIVE.

Dal confronto con le tavole del PUTT emerge che il sito di cava risulta ricadere nell'ambito di aree di valore "D" (cfr tavola del PUTT/P degli Ambiti Territoriali Estesi - in Allegato.)

Si deve concludere pertanto che per il sito di cava, come pure il contesto territoriale non presenta peculiarità paesaggistiche di riconosciuto valore, sicché gli interventi in esso ricadenti non sono assoggettati alle specifiche norme di tutela diretta imposte dal PUTT/P.

In relazione al vincolo faunistico C 8 - individuato dal Piano Paesistico in cui ricade l'area di cava, si rappresenta che le "zone a gestione sociale" S. Tritone di cui trattasi non rientrano tra le zone considerate come aree protette ai sensi dell'art. 8.13 delle NTA del PUTT e pertanto l'area di cava non risulta assoggettata a tutela specifica (cfr Tematismi PUTT/P in Allegato).

Nei confronti della vigente pianificazione Comunale di Cerignola (P.R.G.) si evidenzia che il sito d'intervento risulta ricadere nell'ambito di aree extraurbane classificate "Agricole - zona E di P.R.G.", compatibili ai sensi della L.R. n. 37/85 con l'attività estrattiva.

L'area d'intervento risulta posta a circa 50 m dal limite dell'area SIC del Fiume Ofanto e quindi esterna alla stessa; pertanto l'attività di cava non risulta soggetta a preventiva "valutazione d'Incidenza".

AUTORIZZAZIONI, VINCOLI E PARERI

Agli atti è presente:

- Nulla Osta del Comune di Cerignola prot 21348 del 2.08.2004;
- Parere Favorevole della provincia di Foggia prot.33585 del 29.07.2004.

ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Lo studio di Impatto Ambientale svolto in base a quanto previsto dalla Legge Regionale N° 11 del 12 aprile 2001, si ritiene esaustivo.

Inoltre è stata predisposta la Relazione di Compatibilità Paesaggistica in quanto l'area ricade in ambito "D" del PUTT/P.

PARERE

Si esprime parere favorevole all'attività estrattiva richiesta con la seguente prescrizione: che l'area di rispetto dall'area SIC sia almeno di 100m. ... Omissis "..."

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R.
 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere favorevole di VIA, con la seguente prescrizione: "che l'area di rispetto dall'area SIC sia almeno di 100m.", alla coltivazione della cava di inerti alluvionali, sita in località "La Moschella" del comune di Cerignola identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 427 ptcc. n. 128 129 133 134 141 142-edi proprietà della ditta SEMFO F.lli Cifaldi Sas di Cerignola -Viale di Ponente n. 218 -. Il suesposto parere è espresso in conformità a quanto osservato dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta dello 11.2.2005 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere c/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Foggia al Comune di Cerignola;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale:
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R.
 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 febbraio 2005, n. 76

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Realizzazione di un centro commerciale nel comune di Molfetta (Ba) – Prop. Platone s.r.l. (ex G.I.E.M. s.r.l.).

L'anno 2005 addì 28 del mese di febbraio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 11019 del 03.11.2004, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un centro commerciale nel comune di Molfetta (Ba), proposto dalla Platone S.r.l. (ex G.I.E.M. S.r1) - Viale Virgilio, 20 MODENA;
- con nota prot. n. 11169 dell'08.11.2004 il Settore Ecologia richiedeva l'attestazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato ai sensi dell'art. 16, comma 4, L.R. n. 11/2001;
- con nota datata 06.12.2004 il Comune di Molfetta
 Settore Attività Produttive dichiarava che l'area è: "... urbanisticamente compatibile con l'intervento in oggetto avendo il requisito dì cui all'art 8, comma 1 lettera c) (destinazione d'uso commerciale non diffusivo) del R.R. 30.06.04, N. 1. ... si evince inoltre che l'area ... è in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 (standard di parcheggio) e all'art. 6 (requisiti di accessibilità delle

- strutture) dello stesso Regolamento attuativo;
- con nota acquisita al prot. n. 200 del 07.01.2004, l'amministrazione comunale di Molfetta attestava l'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi (dall'11.11.04 all'11.12.04) e con le modalità previsti dal predetto art. 16, L.R. sopra specificata. Con la stessa nota comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito alla realizzazione dell'intervento proposto;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico - amministrativi dal quali è emerso che:
 - Il progetto riguarda la costruzione di un centro commerciale nella maglia C dell'area ASI di Molletta. Il centro, composto da 4 fabbricati, comprende un ipermercato con galleria commerciale e negozi, 4 medie strutture attrattive, 2 medie strutture di livello locale ed 88 esercizi dì vicinato, depositi e laboratori. La struttura è monoplano, fatta eccezione per la zona uffici e servizi del personale posti al primo piano. La struttura commerciale sarà allacciata alle reti idriche e fognarie consortili; le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, opportunamente trattate per la separazione delle acque meteoriche provenienti dalle coperture per l'irrigazione delle aree verdi. Le acque grigie provenienti dai laboratori saranno dislocate prima dello scarico nel collettore comunale;
 - Ciò stante, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera proposta, purchè si osservino le seguenti prescrizioni:
- Siano prese tutte le misure idonee a contrastare gli impatti in fase di cantiere attraverso l'imbibizione delle superfici sterrate, l'uso di macchinari con emissioni a norma, la realizzazione di piste di cantiere con sviluppo minimo;
- Siano effettivamente realizzati i due distinti accessi all'area e comunque siano concordate con gli enti competenti tutte le misure segnaletica, corsie di accelerazione/decelerazione, rallentatori, ecc.) atte a controllare il notevole incremento di traffico generato dalla struttura commerciale sia in fase di cantiere che di esercizio;
- Laddove tecnicamente possibile, le superfici a parcheggio siano realizzate con materiali c/o

- soluzioni tecniche in grado di garantire un buon livello di permeabilità;
- Sia garantito l'utilizzo di specie arboree e arbustive autoctone nelle aree a verde;
- Sia assicurata la corretta gestione dei rifiuti in fase di cantiere (materiale di scavo non utilizzato sul luogo), e di esercizio, anche attraverso l'apprestamento di specifici spazi attrezzati per la gestione dei rifiuti speciali costituiti da rifiuti di imballaggi secondari e terziari e da merci alimentari deperite, da destinare al recupero. A tal fine, sia elaborato uno specifico documento tecnico integrativo, da unire agli atti progettuali depositati presso il comune e l'ASI;
- Si adottino misure per il risparmio idrico sia di carattere impiantistico (reti duali, raccolta, trattamento e riutilizzo delle acque meteoriche) che di carattere tecnico (flussometri, meccanismo di controllo dell'erogazione, ecc.);
- Si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico e l'inquinamento luminoso (utilizzando per esempio lampade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati verso il basso). I corpi illuminanti siano posizionati in modo da evitare l'abbagliamento per i veicoli in circolazione sulla SS 16 bis. Si raccomanda inoltre lo spegnimento del 50% delle sorgenti luminose nelle ore di minor afflusso;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

 Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un centro commerciale nel comune di Molfetta (Ba), proposto dalla Platone S.r.l. (ex G.I.E.M. S.r.l.) Viale Virgilio, 20 MODENA; proposto dalla S.r.l. Pantacom Via Monti, 6 Lecce, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere c/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP:
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 febbraio 2005, n. 77

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Ampliamento dello stabilimento aeronautico dell'Alenia Aeronautica in Grottaglie - Monteiasi (Ta) - Prop. Alenia aeronautica s.p.a. L'anno 2005 addì 28 del mese di febbraio in Modugno presso il Settore Ecologia.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 380 del 12.01.2005, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per l'ampliamento dello stabilimento aeronautico dell'Alenia Aeronautica in Grottaglie-Monteiasi (Ta), da parte dell'Alenia Aeronautica S.p.A. Viale dell'Aeronautica Pomigliano D'Arco (Na) -;
- con nota prot. n. 444 del 14.01.2005, il Settore Ecologia richiedeva alle amministrazioni interessate (comuni di Grottaglie e Monteiasi) l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, ai sensi dell'art. 16, comma 4, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota richiedeva agli enti sopra specificati il parere di competenza;
- con nota acquisita al prot. n. 1852 del 17.02.2005,
 l'amministrazione comunale di Grottaglie attestava l'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi e con le modalità previsti dal predetto art. 16, L.R. sopra specificata.
 Comunicava inoltre che non era pervenuta alcuna osservazione in merito alla realizzazione dell'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 1858 del 17.02.2005 la società istante trasmetteva integrazioni progettuali;
- con nota acquisita al prot. n. 1861 del 17.02.2005 anche il comune di Grottaglie trasmetteva l'attestazione di cui sopra;
- con nota acquisita al prot. n. 1927 del 17.02.2005 veniva trasmessa copia del verbale della conferenza di servizi indetta il 07.02.05 (ogg: art. 34, D.Lgs 18.08.2000, n, 267 art. 5, L.R. 03.11.2004, n. 19 Accordo dì Programma -) dalla quale si evinceva il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto da parte dei comuni interessati;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico- amministrativi si ritiene di poter esprimere parere favorevole all'intervento proposto, purchè vengano osservate le seguenti prescrizioni:
 - che la deviazione e l'intubazione del canale "Fossa Madonna" garantisca il pieno rispetto della portata massima del canale a monte della modifica e non alteri il deflusso a valle;
 - che si preveda una idonea vasca per l'accumulo delle acque di lavaggio, eventualmente prodotte (i cicli produttivi progettati non ne prevedono), prevedendo il conferimento a ditta esterna specializzata per lo smaltimento;
 - che sia realizzato il sistema delle acque meteoriche e i dispositivi per il trattamento come da elaborati allegati al progetto;
 - che sia posta la massima cura e adoperati tutti i sistemi tecnologici più moderni per garantire la sicurezza dell'impianto, in particolar modo negli edifici che ospiteranno merci pericolose o negli impianti in cui si svolgono lavorazioni di sostanze potenzialmente pericolose;
 - che sia garantito il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti, nel rispetto della normativa di settore e con modalità e tempi tali da minimizzare il rischio per la popolazione e l'ambiente;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto concernente l'ampliamento dello stabilimento aeronautico dell'Alenia Aeronautica in Grottaglie-Monteiasi (Ta), proposto dall'Alenia Aeronautica S.p.A. - Viale dell'Aeronautica - Pomigliano D'Arco (Na), escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 febbraio 2005, n. 78

Procedura di V.I.A. – Ditta Capone srl – Valutazione di impatto ambientale per ampliamento cava di tufo calcarenitico. Loc. "Grottamarallo" di Gravina in Puglia.

L'anno 2005 addì 28 del mese di febbraio in Modugno, presso il Settore Ecologia.

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 15.6.04 la ditta Capone srl, con sede in Gravina in P. alla Via Casale n. 151/A, ha proposto istanza per attivare la Procedura di V.I.A. per l'ampliamento della cava di tufo calcarenitico sita in località "Grottamarallo" nel comune di Gravina ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 80 ptcc. n. 22 - 134;
- con nota prot. n. 7699 del 26 luglio 2004 di questo Settore, tra l'altro, sono stati invitati:
 - 1. la ditta istante ad inviare copia delle pubblicazioni di avvenuto deposito di S.I.A. e progetto;
 - 2. il Presidente della Provincia di Bari ed il Sindaco di Gravina ad esprimere proprio parere in merito all'intervento:
- con nota del 7.9.04 la ditta istante ha trasmesso copia delle pubblicazioni di rito;
- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risultano pervenute osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 21.2.2005, ha valutato tutta la documentazione in atti ed ha ritenuto esprimersi come segue: ".... omissis... Il progetto prevede l'ampliamento della coltivazione mineraria della cava già autorizzata con Decreto n° MIN/DEC/98/00039, su una superficie adiacente, di proprietà della ditta richiedente, riportata in catasto al foglio 80, particella 99/b, estesa 2,0 Ha.

AUTORIZZAZIONI, VINCOLI E PARERI

Agli non è presente il parere della Provincia di Bari né quello del Comune di Gravina di Puglia.

L'area oggetto d'intervento non risulta essere interessata da alcuna tipologia di vincolo ambientale. L'intervento non contrasta con lo strumento di Pianificazione Urbanistica Territoriale Regionale e nel PRG ricade totalmente in un'area tipizzata E1-"Zona in cui è consentita l'attività agricola" e non risultano essere apposti su di essa vincoli di nessun genere. Nel PRAE l'area di cava è ubicata in un bacino estrattivo di completamento "BC - cioè bacino di estrazione con presenza in esso di cave in attività".

ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Dalla stima qualitativa e quantitativa degli impatti presunti indotti dall'opera sul sistema ambientale considerato nonché dalle interazioni degli impianti identificati con le diverse componenti e fattori ambientali considerati è emerso che le modificazioni che l'opera in progetto andrà a produrre non risulteranno significative.

Stante il basso grado di naturalità dei luoghi e le attuali condizioni d'uso e di degrado del territorio interessato dalle opere le peculiarità paesistico-ambientali non subiranno da parte dell'intervento in progetto alcuna modificazione mentre le varie componenti e fattori paesistico-ambientali non di pregio presenti sull'area a seguito della realizzazione dell'intervento non subiranno evoluzioni di entità apprezzabile e pertanto i livelli di qualità ambientale preesistente all'intervento verranno non eccessivamente alterati.

In sintesi la struttura paesistico-ambientale che attualmente caratterizza l'ambito d'intervento sarà in grado di "contenere" ovvero di "sopportare" le modificazioni introdotte dall'opera in progetto.

Riepilogando poi i più importanti effetti dell'opera in esame sul sistema ambientale esistente, così come analizzato nel Quadro di Riferimento Ambientale si osserva quanto segue.

Dal punto di vista delle risorse fisiche:

- non determina alcun impoverimento quantitativo e qualitativo della falda sotterranea;
- non interferisce con l'idrografia superficiale;
- non crea instabilità dei suoli sia per quanto riguarda il rischio di frane che quello di erosioni superficiali o mancata regimazione delle acque piovane.

Per quanto attiene al patrimonio naturale:

- non esistono, nella zona della cava, interventi silvicolturali né attività legate all'esercizio della agricoltura e della pastorizia; i terreni sono coltivati a seminativi;
- il recupero, al termine della coltivazione, con piantumazione e rimboschimento non è improponibile ed è confrontabile qualitativamente con lo stato originario;

 il patrimonio faunistico, rappresentato da qualche esemplare di avifauna minore e rettili e insetti comuni non è compromesso dall'attività di cava.

Dal punto di vista delle risorse territoriali:

- la zona di cava non presenta alcuna particolarità paesaggistica d'interesse; dato il tipo di coltivazione a fossa, lo scavo risulterebbe visibile solo da chi arrivasse a pochissima distanza dalla zona d'estrazione. Per eliminare o per lo meno ridurre tale condizione', il progetto di coltivazione prevede che lungo la fascia di rispetto delle proprietà private, si procederà, prima di iniziare lo scavo, alla piantumazione di un folto sbarramento di alberi di alto fusto, preceduti da una folta siepe che, di fatto, defileranno la cava anche da chi transita in vicinanza.
- interferenze negative con il tessuto residenziale: La zona di cava ha destinazione urbanistica E1 (zona agricola) e risulta scarsamente abitata.

In cava non si userà l'esplosivo e ciò rappresenta senz'altro una condizione favorevole.

Per quanto riguarda le polveri alzate durante il transito dei mezzi pesanti e nelle operazioni di carico e scarico si ridurranno installando sul piazzale e sulle strade di transito un impianto a pioggia che periodicamente e automaticamente bagnerà il piazzale e le strade di transito.

PARERE

Alla luce dell'approfondito studio effettuato, è emerso un solo dubbio: quale destinazione avranno i materiali di sbancamento superficiale, che verosimilmente ammontano a oltre 300.000 mc (20.000 mq x 16m = 320.000 mc) e dei quali nello studio non si fa riferimento, se non con un calcolo dei costi di movimentazione e sbancamento?

Pertanto si propone l'espressione di un parere favorevole, attesa l'assenza di vincoli, con la prescrizione che parte dei materiali da sbancare (argille per la maggiore), vengano reimpiegate nella adiacente cava, già quasi esaurita, per il recupero ambientale di quest'ultima, compatibilmente con il progetto già approvato di ripristino ambientale di cava...omissis"

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R.
 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere favorevole di VIA con la seguente prescrizione: "che parte dei materiali da sbancare (argille per la maggiore), vengano reimpiegate nella adiacente cava, già quasi esaurita, per il recupero ambientale di quest'ultima, compatibilmente con il progetto già approvato di ripristino ambientale di cava." alla coltivazione della cava di tufo calcarenitico sita in località "Grottamarallo" del comune di Gravina, identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 80 ptcc. n. 22 - 134 e di proprietà della ditta Capone srl di Gravina in P. - Via Casale n. 151/A-. Il suesposto parere è espresso in conformità a quanto osservato dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta dello 21.2.2005 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari al Comune di Gravina;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;

- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R.
 28101 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 3 marzo 2005, n. 87

Procedura di V.I.A. – Insediamento turistico in loc. Pettolecchia – Savelletri – Comune di Fasano – Prop. Az. Agricola Pettolecchia s.r.l.

L'anno 2005 addì 03 del mese di Marzo in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 113295 del 23.12.2003 la S.r.l. Az. Agricola Pettolecchia -Via Macchie 31/10 - Palese (Ba) - ha richiesto, con riferimento alla determina Dirigenziale n. 176 del 17.06.03 con la quale la Regione Puglia ha ritenuto di assoggettare alla procedura di V.I.A. l'intervento in oggetto evidenziato, la definizione concordata dei contenuti del S.I.A. e della relativa documentazione grafica e tecnica, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/2001;
- con nota datata 27.01.2004 il Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Regionale - Bari -comunicava che: "... questo Coordinamento ha effettuato nel corso del 2003 alcuni rilievi ... dai quali è emersa la grande quantità di esemplari monumentali di olivo ivi radicati (1500). Si tratta di piante di età valutabile in oltre 1000 anni che, pur se dislocate in diverse particelle catastali

- intorno alla Masseria Pettolecchia, costituiscono con questa una unica entità culturale ed ambientale con elevatissima valenza monumentale ... La Masseria Pettolecchiacon relative pertinenze, è già sottoposta a vincolo con D.M. 24.05.911 ai sensi del predetto D.L.vo 490/99
- con nota acquisita al prot. n. 2040 del 26.02.2004 la società proponente trasmetteva la relazione recante la definizione del contenuto e dei piani di lavoro per la redazione del S.I.A. ed ulteriori integrazioni documentali;
- con nota acquisita al prot. n. 3246 del 29.03.2004 la LIPU - Sez. di Ostuni - trasmetteva osservazioni in merito alla realizzazione dell'intervento proposto;
- con nota prot. 3110 del 23.03.204, il Settore Ecologia comunicava alla Ditta Pettolecchia di essere concorde con l'impostazione dei contenuti del S.I.A. e nel contempo indicava delle prescrizioni;
- con nota acquisita al prot. n. 5443 del 24.05.2005, la società istante trasmetteva il S.I.A. in conformità alle disposizioni di cui all'art. 8 della L.R. 11/2001 e agli esiti della fase di definizione concordata di cui all'art. 9 della suddetta Legge Regionale. Con successiva nota acquisita al prot. n. 5897 del 03.06.04 la stessa società trasmetteva integrazioni documentali;
- con nota acquisita al prot. n. 6022 del 09.06.2004, il Settore Ecologia invitava la società proponente a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento proposto alle amministrazioni interessate (Comune di Fasano e Provincia di Brindisi) ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava il Comune e la Provincia ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R. Ad oggi il parere del Comune non risulta pervenuto;
- con nota acquisita al prot. n. 6969 del 06.07.2004, la società proponente trasmetteva le

copie delle pubblicazioni dell'annuncio dell'avvenuto deposito sul quotidiano nazionale "Il Giorno", sul quotidiano locale "Puglia", entrambi dell'08.06.04, e sul B.U.R.P. n. 72 del 10.06.04;

- con nota acquisita al prot. n. 7616 del 22.07.2004, le associazioni LIPU Brindisi, Italia Nostra Puglia, VAS Puglia, la Federazione dei Verdi di Brindisi e la sezione dei Verdi di Fasano trasmettevano osservazioni concernenti l'opera in oggetto specificata. A queste osservazioni seguivano altre della INU Puglia e dell'Associazione Parco Agrario degli Ulivi, acquisite al prot. n. 7639 del 22.07.2004
- con nota prot. n. 7780 del 28.07.2004, il Settore Ecologia trasmetteva le predette osservazioni alle amministrazioni interessate e alla ditta proponente, con invito a fornire controdeduzioni;
- con nota acquisita al prot. n. 8953 del 06.09.2004 la società Pettolecchia trasmetteva quanto richiesto e con successiva nota prot. n, 9306 del 15.09.2004 inviava una relazione integrativa allo studio di impatto ambientale concernente i rilievi in ordine all'espianto e reimpianto degli ulivi e le controdeduzioni alle osservazioni in ordine alla valutazione degli impatti con riferimento alla risorsa idrica;
- con nota acquisita al prot. n. 11562 del 16.11.2004, la Provincia di Brindisi trasmetteva copia del Provvedimento n. 309 del 26.10.04 dal quale si evinceva il parere sfavorevole alla realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta dell'11.02.2005, esaminati gli atti amministrativi e valutata la documentazione progettuale, rilevava quanto segue:

La proposta progettuale riguarda la realizzazione di un insediamento turistico -residenziale in località Pettolecchia, in corrispondenza della frazione di Savelletri del Comune di Fasano

Il progetto, che si estende su circa 65 ettari, prevede alloggi residenziali (240 unità abitative) con sviluppo a ferro di cavallo intorno ad un nucleo centrale di servizi (ristoranti, piscina, beauty center,

lavanderia, negozio alimentari, pronto soccorso, rivendita tabacchi). In basso a destra dell'impianto turistico sono sistemati i campi da gioco, ed, in posizione simmetrica rispetto a quest'ultimi, un parco acquatico.

Con Determinazione del 17.06.2003, n. 176, il Dirigente del Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ambiente ha ritenuto di sottoporre il progetto a V.I.A. per le motivazioni espresse nel provvedimento tra cui:

- la notevole dimensione dell'intervento rispetto al contesto di inserimento;
- la presenza nell'area interessata dall'intervento di ulivi secolari con una densità notevole e la previsione di progetto di espiantare 252 piante;
- la necessità di approfondire gli impatti (visivi consumo idrico) connessi con la realizzazione del parco acquatico.

In data 23.12.2003 è stata richiesta dal proponente la definizione concordata dei contenuti del S.I.A., ai sensi dell'art, 9 della L.R. 11/01.

Con nota del 23.03.04 il Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ambiente, concordando il contenuto del S.I.A., ha prescritto:

- la descrizione della peculiarità dell'oliveto, il suo contesto storico e paesaggistico e funzionale rispetto alle aree circostanti ed alla Masseria Pettolecchia, tenendo conto dei vincoli di cui alle leggi 1089 e 1497 del 1939;
- la puntuale individuazione e quantificazione di tutte le piante di ulivo interessate da espianto durante la fase di cantiere e di esercizio:
- cartografia dell'area in cui dovranno essere reimpiantate le piante;
- descrizione delle pratiche colturali che si intendono adottare per assicurare la massima percentuale di attecchimento che dovrà anche essere quantificata;
- nel caso sia autorizzata, la fase di espianto e reimpianto deve essere svolta preliminarmente alle opere e deve essere verificata, per due anni, la percentuale di attecchimento delle piante, certificandone il risultato.

L'impatto determinato dalla proposta progettuale sulla componente ambientale "paesaggio"è quello maggiormente critico, data la valenza paesaggistica del sito.

L'area interessata dall'intervento ricade, infatti,

in una più vasta zona sottoposta a tutela paesaggistica ex legge 1497/39, con D.M. 23.01.1976.

La vasta area di cui viene riconosciuto il notevole interesse pubblico comprende la zona archeologica di Egnathia, la fascia costiera fino a Torre Canne, compresa la zona termale, il tutto, come si cita nel decreto, "con una spalliera di verde formato da alberi secolari di ulivo che completano felicemente l'ambiente".

Ed è proprio l'uliveto plurisecolare che caratterizza l'area direttamente interessata dal progetto. Il complesso di ulivi, di notevole interesse storico e scientifico, oggetto di mostre e pubblicazioni, è direttamente connesso al complesso architettonico "Masseria Pettolecchia", esempio particolarmente significativo di architettura rurale pugliese con caratteri difensivi, sottoposta a tutela ex legge 1089P39 con D.M. 24.05.1991.

All'interno della masseria, infatti, è collocato un grande frantoio oleario sotterraneo che testimonia lo stretto legame esistente tra l'attività lavorativa prevalente della masseria ed il territorio circostante.

Il permanere nei secoli dell'uliveto ha concorso e concorre a definire l'identità dei luoghi da un punto di vista paesaggistico e culturale, in quanto testimonianza di un sistema di sfruttamento agricolo legato a tradizioni millenarie.

Risulta, dunque, evidente che l'insediamento turistico residenziale di notevole volumetria, quale quello proposto, per la cui realizzazione è previsto l'espianto di un numero considerevole di ulivi plurisecolari, determinerebbe una grave modificazione delle caratteristiche del sito ed, in particolare, dell'uliveto plurisecolare che funge da elemento legante tutte le emergenze che caratterizzano l'area sottoposta a tutela paesaggistica.

Secondo i redattori dello Studio di Impatto Ambientale, allegato alla proposta progettuale, l'impatto con le componenti paesaggistiche verrebbe mitigato attraverso il reimpianto degli ulivi in altro loco, a mascheramento dei volumi residenziali e del parco acquatico.

Al di là della percentuale di riuscita delle operazioni di reimpianto, le stesse non si ritengono sufficienti a mitigare l'impatto che un complesso turistico di tali proporzioni determinerebbe sul paesaggio agrario.

Peraltro, gli ulivi secolari di che trattasi rientrerebbero, a pieno titolo, nell'albo dei monumenti vegetazionali istituito dall'art. 30 della legge regionale n. 14/01 che, al comma 2, vieta l'espianto di tali alberi

Per quanto riguarda la compatibilità della proposta progettuale con le N.T.A. del P.U.T.T./P, si rileva che l'area di intervento ricade, quasi completamente, in A.T.E. di valore distinguibile C) in cui l'indirizzo di tutela prevede la salvaguardia e la valorizzazione dell'assetto attuale, se qualificato, o trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, ai fini del ripristino e dell'ulteriore qualificazione.

Con riferimento agli ambiti distinti, l'area di intervento è interessata sia da componenti botanico-vegetazionali, sia da componenti storico-culturali.

Nell'ambito delle componenti botanico-vegetazionali, l'art. 3.14 delle suddette N.T.A. riconosce come elementi diffusi nel paesaggio agrario, con notevole significato paesaggistico e, come tali, beni da salvaguardare, piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, interesse scientifico, testimonianza storica.

Nell'area del bene, ai sensi dell'art. 3.14.4 delle N.T.A. del P.U.T.T. si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell'art. 2.02, consistenti nella conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale, ad esse vanno integrate le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.10 che escludono la possibilità di autorizzare piani o progetti comportanti nuovi insediamenti residenziali e/ produttivi.

Tali prescrizioni, non menzionate nel S.I.A., evidenziano la non compatibilità dell'intervento con le norme di attuazione del P.U.T.T.:

Alla luce di quanto sopra si ritiene che l'intervento sia del tutto incompatibile con le valenze paesaggistiche del sito vincolato ex legge 1497/39 e, dunque, in stridente contrasto con gli obiettivi di tutela cui l'area è assoggettata, nonché con le N.T.A. del P.U.T.T./P.;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della

Giunta Regionale con nota n. 01/007689/15 del 31/7/98:

- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta dell'11.02.2005, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione di un insediamento turistico in località Pettolecchia-Savelletri Fasano proposto la S.r.l. Azienda Agricola Pettolecchia - Via Macchie 31/10 - Palese (Ba) -
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore Dott. Luca Limongelli DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 3 marzo 2005, n. 88

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Ampliamento e realizzazione degli acquedotti rurali al servizio della fascia collinare non irrigabile del comprensorio consortile – Comuni di Castellaneta, Ginosa, Mottola e Statte - Prop. Consorzio di Bonifica Stornara e Tara.

L'anno 2005 addì 03 del mese di Marzo in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota datata 05.10.2004, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per l'ampliamento e la realizzazione degli acquedotti rurali al servizio della fascia collinare non irrigabile del comprensorio consortile nei comuni di Castellaneta, Ginosa, Mottola e Statte, proposto dal Consorzio di Bonifica Stornara e Tara - V.le M. Grecia, 240 -Taranto;
- con nota prot. n. 10089 del 07.10.2004, il Settore Ecologia richiedeva l'attestazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso i Comuni interessati ai sensi dell'art. 16, comma 4, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava le stesse amministrazioni ad esprimere il parere di competenza;
- con note datate 11.10.2004, i comuni di Ginosa -Area Tecnica Manutentiva - e Statte - Settore Tecnico - trasmettevano il parere condizionato alla realizzazione dell'intervento proposto; '
- con nota del 12.10.2004 il comune di Taranto -Area tecnica - Ufficio Urbanistico - attestava la compatibilità urbanistica dell'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 1146 del 02.02.2005, le amministrazioni comunali interessate attesta-

vano l'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi e con le modalità previsti dal predetto art. 16, L.R. sopra specificata. Con la stessa nota sì portava a conoscenza che non erano pervenute osservazioni in merito alla realizzazione dell'intervento proposto;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che il progetto riguarda l'ampliamento dell'Acquedotto Rurale delle Murge Tarantine negli agri di Ginosa, Castellaneta, Mottola e Statte, per l'approvvigionamento idrico ad uso potabile e zootecnico. Le condotte saranno realizzate in PEAD da inserire in trincee di profondità compresa tra 1.20 m e 1.45 m dal piano di campagna con sottofondo di graniglia calcarea (dello spessore di 15 cm) e rinfianco e rinterro di 30 cm. Gli attraversamenti stradali sono previsti in tubi d'acciaio. La lunghezza totale condotte è di 40,561 Km;
- ciò stante, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera proposta, purchè si osservino le seguenti prescrizioni:
 - siano prese tutte le misure idonee a contrastare gli impatti della fase di cantiere (rumore, produzione di polveri, ecc) attraverso l'uso di macchinari con emissioni a norma, la realizzazione di piste di cantiere con sviluppo minimo;
 - siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra e il materiale di scavo prodotto sia conferito in discariche autorizzate qualora non sia tecnicamente possibile riutilizzarlo nei rinterri, previa riduzione in pezzatura adeguata;
 - ove si verifichi la necessità di procedere alla rimozione di tratti di tubazione realizzati in cemento-amianto, lo smaltimento di tali materiali dovrà avvenire in discarica autorizzata nel rispetto dell'art. 34 del D.Lgs 277/91;
 - a lavori ultimati:
 - siano ripristinati e/o migliorati il fondo stradale e le opere di deflusso delle acque lungo i tracciati stradali esistenti interessati;
 - siano rinverdite le piste temporanee di cantiere e le aree interessate dagli scavi, mediante l'impianto di specie arboree ed arbustive autoctone e ricostituendo, ove necessario, la cotica erbosa;
 - siano ripristinati i muretti a secco e/o i manufatti tipici del paesaggio rurale eventualmente

- presenti lungo il percorso delle opere e costituenti la morfologia originale dell'area;
- sia rivestito con materiale naturale il sistema di chiusura dei pozzetti emergente in superficie, al fine di mascherarne la presenza.
- qualora si verifichi la necessità di utilizzare acqua da altre fonti in aggiunta o in alternativa all'approvvigionamento da AQP, le soluzioni tecniche previste allo scopo dovranno essere oggetto di apposita valutazione;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98:
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per l'ampliamento e la realizzazione degli acquedotti rurali al servizio della fascia collinare non irrigabile del comprensorio consortile nei comuni di Castellaneta, Ginosa, Mottola e Statte, proposto dal Consorzio di Bonifica Stornara e Tara V.le M. Grecia, 240 Taranto , escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli inte-

ressati a cura del Settore Ecologia; di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 3 marzo 2005, n. 89

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Realizzazione di un insediamento integrato turistico-alberghiero in contrada Lamandia - Comune di Monopoli (Ba) - Prop. V.N. Di Tano engineering s.r.l.

L'anno 2004 addì 3 del mese di marzo in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7405 del 19.07.2004, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un insediamento turistico-alberghiero in contrada Lamandia, nel Comune di Monopoli (Ba), proposto dalla V.N. DI TANO engineering S.r.l. Via G. Matteotti, 37 Bari -;
- con nota prot. n. 5016 del 14.05.2004, il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa dell' attestazione dell'avvenuta affissione per 30 gg. all'albo pretorio dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, L.R. N. 11/2001;

- con nota acquisita al prot. n. 8958 del 06.09.2004, veniva trasmessa l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi e con le modalità previsti dal predetto art. 16, L.R. sopra specificata;
- con nota acquisita al prot. n. 10654 del 22.10.2004, il comune di Monopoli comunicava il parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dell'intervento proposto;
- con nota prot. n. 12209 del 02.12.2004 il Settore Ecologia richiedeva alla società istante integrazioni documentali;
- con nota acquisita al prot. n. 1141 del 02.02.20054 veniva trasmesso quanto richiesto;
- espletate le procedure di rito, valutati gli atti tecnico-amministrativi e le successive integrazioni fornite, si rileva che:

L'area oggetto di intervento è ubicata a 400 m dal mare, in località Capitolo, a 5 km a sud di Monopoli ed è tipizzata dal vigente PRG, parte come Zona agricola di tipo A e parte come Aree vincolate. L'area è servita dalle reti impiantistiche pubbliche (gas, fogna, acquedotto, linee elettriche) e da un articolato sistema viario.

Il progetto prevede la realizzazione di residenze turistiche, un albergo, un centro commerciale, una sala polifunzionale, una chiesa, una piazzetta parzialmente coperta.

L'area di intervento è sottoposta a vincolo paesaggistico ex legge 1497/39; ricade in ambiti "C" e "D" del P.U.T.T.; è sottoposta a vincolo dal P.U.T.T. per la presenza della Lama Capitolo. Il progetto è sottoposto quindi ad autorizzazione paesaggistica. Sull'area della lama il progetto prevede la realizzazione di un parco lineare.

I dati di progetto sono i seguenti: Superficie fondiaria: 71.093 mq Volume complessivo: 44.657 nic

Parcheggi: 4. 100 mq H max: 10,30 m

Attesa la presenza sull'area di vincolo paesaggistico ex legge 1497/39 si sottolinea l'importanza

della valutazione paesaggistica e la necessità di acquisire la relativa autorizzazione.

Ciò premesso, per quanto attiene nel merito la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera, purchè si rispettino le seguenti prescrizioni:

- 1. che siano prese tutte le misure idonee a contrastare gli impatti della fase di cantiere (rumore, produzione di polveri, ecc) attraverso l'imbibizione delle superfici sterrate, l'uso di macchinari con emissioni a norma, la realizzazione di piste di cantiere con sviluppo minimo, ecc.;
- che si adottino misure per il risparmio idrico, sia di carattere impiantistico (reti duali, raccolta e riutilizzo acque meteoriche ecc.) che di carattere tecnico (flussometri, meccanismi di controllo dell'erogazione elettrodomestici a basso consumo ecc.);
- 3. che si adottino misure per il risparmio energetico (energia solare termica e fotovoltaica);
- che si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico e l'inquinamento luminoso (utilizzando per esempio lampade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati esclusivamente verso il basso);
- che tutta la viabilità interna, compresi i parcheggi, sia realizzata evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (utilizzando ad esempio ghiaia, terra battuta, basolato a secco, ecc.);
- che sia attivata la raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti prodotti;
- 7. che sia tutelata la vegetazione esistente (in particolare degli ulivi secolari) e che l'eventuale inserimento di specie arboree e arbustive faccia ricorso, come dichiarato in relazione, a specie autoctone;
- 8. che siano tutelati i muretti a secco esistenti; per le recinzioni di nuova realizzazione si predili-

- gano materiali tipici del luogo e tecniche costruttive "a secco" e in ogni caso si garantisca il mantenimento della "permeabilità ecologica";
- che siano utilizzati materiali da costruzione locali (pietra, tufo con intonaco a base di calce, legno);
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un insediamento turistico-alberghiero in contrada Lamandia, nel Comune di Monopoli (Ba), proposto dalla V.N. DI TANO engineering S.r.l. Via G. Matteotti, 37 Bari -, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 3 marzo 2005, n. 90

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Insediamento integrato turistico ricettivo – Comune di Gallipoli (Le) - Prop. Oasi Immobiliare s.r.l.

L'anno 2005 addì 3 del mese di marzo in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 4424 del 29.04.2004, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un insediamento integrato turistico ricettivo, nel comune di Gallipoli, da parte della Oasi Immobiliare S.r.l. Via Lodi, 50 Lecce -;
- con nota prot. n. 5124 del 20.05.2004, il Settore Ecologia richiedeva all'amministrazione interessata l'attestazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato, ai sensi dell'art. 16, comma 4, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota si richiedeva al comune di Gallipoli il parere di competenza;
- con nota acquisita al prot. n. 2292 del 25.02.2005,
 l'amministrazione comunale di Gallipoli attestava
 l'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso

- pubblico dal 22.09.2004 al 21.10.2004, comunicava che non era pervenuta alcuna osservazione in merito ed esprimeva il proprio assenso alla realizzazione dell'intervento proposto;
- considerato che si tratta di un intervento che mira a realizzare un insediamento turistico in località Sauli-Itri per una volumetria di 269.473 mc, ricadente ad est della linea di costa, in adiacenza con il confine del Parco regionale Isola di Sandrea-Litorale di Punta Pizzo:
- atteso che in data 5.10.04 è stato approvato dalla Giunta regionale il DDL n.20 1stituzione del Parco regionale Isola di Sandrea-Litorale di Punta Pizzo", notificato agli enti interessati in data 12.11.04.

Dalla data di approvazione del DDL sull'area individuata nella cartografia allegata sono vigenti le Norme di salvaguardia di cui all'art.8 della LR 19/97 e art. 6 della L. 394/91.

L'iter istitutivo procede con la Conferenza dei Servizi tenutasi in data 27.01.2005.

Il DDL istitutivo all'Art. 2 - Finalità pone fra l'altro:

- a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CE concernente conservazione
 degli uccelli selvatici) e 92/43/CEE (relativa alla
 conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica), nonché
 i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli
 equilibri idraulici ed idrogeologici superficiali e
 sotterranei;
- b) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi;
- c) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale;
- d) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;

Inoltre l'Art. 4 - Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale:

Sull'intero territorio della Parco Naturale Regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:

- a) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno:
- b) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui al precedente articolo 2;

La fascia costiera del litorale di Gallipoli, a sud del centro abitato, è individuata come pSIC e Zona di Protezione Speciale "Litorale di Gallipoli e isola di S. Andrea" (cod IT9150015), su di essa vigono le Norme degli artt. 4, 10, 11, 12 e 13 del DDL.

Si osserva inoltre che:

- il PRG del Comune di Gallipoli adottato con Atto del Commissario Straordinario n. 434 del 26.09.1997, ha espletato la Valutazione di'Incidenza ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 92/43 e del DPR 357/97 art. 5. Nel parere espresso in data marzo 2003, venivano date prescrizioni in merito ad aree ricadenti in aree pSIC e ZPS;
- tale PRG è stato approvato con DELIBERA-ZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del 10 maggio 2004, n. 685, pubblicata sul Bollettino Regionale nº 63 del 26/05/2004, laddove in particolare nel dimensionamento del "Settore turistico ricettivo e residenziale" si considera che "Il PRG risulta quindi sovradimensionato avendo previsto insediamenti per 7.608 utenze" contro le 5000 circa rivenienti da opportuno calcolo. Si precisa comunque che tale considerazione inerente al dimensionamento di detto PRG è avvenuta senza tener conto della presenza dell'istituendo Parco che indurrebbe un ulteriore ridimensionamento del carico insediativo costiero;
- presso l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali dell'Assessorato all'Ambiente sono pervenute diverse richieste di Valutazione di Incidenza inerenti Progetti di stabilimenti balneari per Concessioni rilasciate o in fase di rilascio, ricadenti in area pSIC-ZPS e, in alcuni casi anche in area Parco, ad alcuni dei quali è stato dato parere negativo a causa della cumulabilità degli effetti all'interno dello stesso pSic-Zps.

Secondo quanto indicato nelle 1 inee Guida all'art. 6":

"Una serie di singoli impatti ridotti può, nell'insieme, produrre un impatto significativo. L'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva tratta questo aspetto considerando gli effetti congiunti di altri piani o progetti. In questo contesto si possono considerare anche piani o progetti che sono esclusi dall'obbligo di valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, è importante tenerne conto nella valutazione se essi hanno effetti continui sul, sito e se si osserva una progressiva perdita di integrità del sito."

"Questi piani e progetti già completati possono anche sollevare questioni ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2 della direttiva 92/43/CEE se i loro effetti continui provocano la necessità di misure di conservazione correttive o compensative, oppure misure per evitare il degrado degli habitat o la perturbazione delle specie. I piani e progetti autorizzati in passato e, non ancora attuati o completati, dovrebbero essere inclusi nella disposizione sugli effetti congiunti".

Il Progetto di cui in oggetto che prevede l'insediamento di circa 2000 turisti, non può non incidere in maniera significativa sull'area costiera e quindi sul pSIc-Zps e sull'istituendo Parco regionale Isola di S. Andrea-Litorale di Punta Pizzo. Tale carico antropico va presumibilmente ad aggiungersi a quanto già individuato dagli strumenti programmatori e pianificatori in atto, né è dato di sapere quale sia lo stato complessivo degli stabilimenti balneari e/o delle Concessioni rilasciate sulla fascia costiera nell'area parco e nell'area interna al pSic-Zps.

Inoltre il progetto non fa riferimento ad eventuali convenzioni o al possesso diretto di concessioni di aree per la balneazione, pur essendo evidente la diretta interazione con l'area costiera protetta, data la natura e la ubicazione degli interventi insediativi. Non appare pertanto possibile, allo stato, una valutazione degli aspetti progettuali o una regolamentazione della gestione dei servizi balneari.

L' intervento di cui in oggetto, costituendo un aggravio significativo di presenze sulla fascia costiera protetta si pone in contraddizione con gli obiettivi di tutela posti alla base della istituzione del Parco (v. art. 2 DDL istitutivo), in quanto la pressione antropica relativa alla balneazione interesserà l'area Parco.

D'altro canto l'art. 5 - Strumenti di attuazione, dello stesso DDL prevede la redazione di un Piano territoriale dell'area protetta. Con tale strumento si potrà ottenere una conoscenza adeguata e "complessiva" degli interventi nell'area e nel suo intorno e procedere ad una regolamentazione del carico

antropico sulla fascia costiera.

Sulla base di quanto detto si ritiene pertanto necessario che con l'Amministrazione Comunale venga identificata l'area di balneazione a servizio della struttura turistico residenziale in oggetto che dovrà rientrare nel bilancio complessivo del carico antropico sull'area Parco e sul pSic-Zps.

E a tal fine in sede di progettazione esecutiva dovranno essere previsti appositi percorsi di

attraversamento e di accesso al mare che dovranno tenere conto degli obiettivi di conservazione del sito comunitario nonché degli obiettivi di tutela posti alla base della istituzione del Parco regionale Isola di S. Andrea-Litorale di Punta Pizzo;

- inoltre devono essere osservate le seguenti, ulteriori prescrizioni:
 - che si ridimensioni l'intervento attraverso l'eliminazione del campo sportivo e dei relativi servizi connessi. La struttura sportiva proposta, infatti, ha dimensioni tali da determinare, potenzialmente, punte di carico sul sistema di trasporto locale la cui compatibilità non è sufficientemente indagata;
 - che l'opera, attese le rilevanti dimensioni, sia realizzata per lotti funzionali autonomi con una automa adeguata dotazione di servizi;
 - che i lotti funzionali di cui sopra siano scanditi cronologicamente in modo da minimizzare gli impatti di cantiere (polveri, rumori, incremento di traffico, ecc.) che siano prese tutte le misure idonee a contrastare gli impatti della fase di cantiere (rumore, produzione di polveri, ecc.) attraverso l'imbibizione delle superfici sterrate, l'uso di macchinari con emissioni a norma, la realizzazione di piste di cantiere con sviluppo minimo, ecc.;
 - che, considerato il notevole fabbisogno idrico della struttura, si adottino misure per il risparmio idrico sia di carattere impiantistico (reti duali, raccolta e riutilizzo acque meteoriche, ecc.), che di carattere tecnico (flussometri, meccanismi di controllo dell'erogazione, elettrodomestici a basso consumo, ecc.);
 - che si preveda un sistema di raccolta e collettamento delle acque meteoriche. Queste, adeguatamente depurate, potranno essere utilizzate per irrigare le aree a verde previste;
 - che si adottino misure per il risparmio energe-

- tico (energia solare e fotovolatica);
- che si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico e l'inquinamento luminoso (utilizzando per esempio lampade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati esclusivamente verso il basso), l'orientamento dei fasci luminosi assume particolare importanza per l'illuminazione dell'impianti sportivi;
- che per la viabilità interna, compresi i parcheggi, ove tecnicamente possibile, si faccia ricorso a pavimentazioni permeabili (ghiaia, terra battuta, basolato a secco, ecc.);
- che venga attivata la raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti prodotti:
- che, per quanto possibile, venga tutelata la vegetazione esistente e che l'eventuale inserimento di specie arboree e arbustive faccia ricorso a specie autoctone dell'area mediterranea;
- che le recinzioni siano realizzate prediligendo i materiali tipici del luogo e le tecniche costruttive "a secco" e in ogni caso si garantisca il mantenimento della "permeabilità ecologica";
- che vengano utilizzati materiali da costruzione compatibili con i materiali tipici locali (pietra, tufo con intonaco a base di calce, legno);
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la'quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98; Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un insediamento integrato turistico ricettivo, nel comune di Gallipoli, proposto dalla Oasi Immobiliare S.r.l. - Via Lodi, 50 - Lecce -, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate. Inoltre con l'Amministrazione Comunale deve essere identificata l'area di balneazione a servizio della struttura turistico residenziale in oggetto che dovrà rientrare nel bilancio complessivo del carico antropico sull'area Parco e sul pSic-Zps. A tal fine in sede di progettazione esecutiva devono essere previsti appositi percorsi di attraversamento e di accesso al mare che dovranno tenere conto degli obiettivi di conservazione del sito comunitario nonché degli obiettivi di tutela posti alla base della istituzione del Parco regionale Isola di S. Andrea-Litorale di Punta Pizzo;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 marzo 2005, n. 91

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza – Realizzazione del

villaggio turistico-alberghiero Onda vitae residence – Comune di Santa Cesarea Terme (Le) - Prop. Coop. Porto Miggiano 2.

L'anno 2005 addì 7 del mese di marzo in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 3536 del 05.04.2004 veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A e la valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4, L.R. n. 11/2001 per la realizzazione del villaggio turistico-alberghiero Onda vitae residence, nel Comune di Santa Cesarea Terme (Le), proposto dalla Cooperativa Porto Miggiano 2 P.zza IV Novembre Montesano Salentino Lecce -;
- con successiva nota prot. n. 4201 del 23.04.2004 veniva trasmessa copia del parere espresso dalla C.U.E.C. nella seduta del 17.03.04;
- con nota dell'11.05.2004 giungeva l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi e con le modalità previsti dal predetto art. 16, L.R. sopra specificata. Con la stessa nota si portava a conoscenza che non erano pervenute osservazioni in merito alla realizzazione dell'intervento;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta dell'11.02.2005, esaminati gli atti amministrativi e valutata la documentazione progettuale, ha rilevato quanto segue:

Dati urbanistici - Inquadramento nel Putt/P - Arca PSic "Costa Otranto - S. Maria di Leuca" (IT9150002)

L'area interessata dall'intervento è classificata come C4 ("Nuove espansioni turistiche") nel P.R.G. di S. Cesarea Terme approvato dal D.C.C. n° 37 del 29/12/1971 ed inserita, con denominazione "Comparto 13s", nel P.L.C. adottato con D.C.C. n° 96 del 30/11/84.

L'area oggetto dell'intervento è da considerarsi "territorio costruito" e come tale risulta esente dall'applicazione delle prescrizioni del Putt/P.

Una parte marginale dell'area della superficie di circa 1,6 ha, posta longitudinalmente al lato ovest, rientra nell'area PSic "Costa Otranto - S. Maria di Leuca" (IT9150002).

Dati planovolumetrici

Superficie totale: 147.498 mq

Superficie ceduta al comune: 47.737 mq

Superficie edificabile: 99.841 mq

Superficie lotto villaggio turistico: 79.585 mq Superficie lotto alberghiero: 20.256 mq (non inserito nel progetto in esame)

Residenze extra-alberghiere:

N° 66 "formelle" 18X18 m, aggregate a corte (64 mq), per un totale di 536 unità abitative con superficie variabile da 28 mq a 60 mq eventualmente accorpabili;

Superficie fondiaria (residenze+servizi): 76.890 mq

Volumetria: 76.879 mc;

Iff (residenze +servizi): 1, 19 mc/mg

Superficie coperta: 17.160 mg;

Hmax: 8.50 mt.

Lotto Alberghiero - Residenze alberghiere

Il lotto delle residenze alberghiere è rimasto invariato nella previsione planimetrica e dovrà essere oggetto di successiva richiesta di concessione edilizia (Relazione descrittiva - pag. 11).

Servizi

Volumetria: 14.456 mc; Superficie coperta: 2.384 mq

Hmax: 13 mt. (desunta da misurazione sui grafici

mancando la quotatura progettuale)

• Impatto percettivo

L'intervento in questione insiste su un'area in forte pendenza, il cui dislivello tra monte e valle supera i 50 mt. e prefigura un impatto percettivo di notevole portata soprattutto rispetto alla strada litoranea Leuca-Otranto, che limita a valle il villaggio turistico e che costituisce uno dei più suggestivi luoghi di fruizione del paesaggio salentino.

Né gli elaborati scritti né quelli grafici analizzano

e affrontano in maniera approfondita ed esauriente questo punto critico dell'intervento, soffermandosi solo sulla relazione percettiva tra l'intervento e la S.S. n. 497 di portata chiaramente trascurabile. Al fine di mitigare l'impatto percettivo sono state dettate cogenti prescrizioni riportate in conclusione del presente parere.

Impatto sul paesaggio

Dal punto di vista paesaggistico l'area presenta i tratti tipici del territorio salentino caratterizzato dal dialogo tra pietra, affiorante in più punti o montata a secco, e vegetazione mediterranea, quella naturale (in fase di ricolonizzazione) e quella impiantata (ulivo e carrubo).

Del resto l'area oggetto dell'intervento risulta sottoposta ai vincoli ex L. 1497/39 (vincolo paesaggistico), ed il Nulla Osta paesaggistico rilasciato prescrive tra l'altro (...) che gli elementi paesistici naturali (rocce affioranti, macchia mediterranea, ecc.) presenti nell'area d'intervento siano salvaguardati il più possibile e quale misura di compensazione e di mitigazione dell'impianto riveniente dall'intervento in progetto, vengano messi a dimora altri soggetti arborei elo arbustivi della flora locale.

Al fine quindi, di non rendere l'area dell'interevento, avulsa dal contesto paesaggistico in cui è tuttora armoniosamente inserita, è necessario prima del rilascio del titolo abilitativo da parte dell'Amm.ne Com.ale:

- che sia prodotto un elaborato grafico in cui siano individuati i manufatti in pietra a secco, gli affioramenti rocciosi naturali presenti nell'area, e le zone dove l'azione di ricolonizzazione della vegetazione mediterranea ha creato macchie di vegetazione più fitta, e in base a tale elaborato, ove possibile, riposizionare i nuclei edificati, con particolare riferimento alle strutture alberghiere, in modo da salvaguardare il più possibile gli elementi paesistici naturali presenti;
- che sia sancito l'impegno a riutilizzare il più possibile la pietra presente in maniera diffusa nell'area per la realizzazione di muretti a secco o anche semplici cumuli da posizionare nelle aree di verde previste nel progetto;
- che sia sancito l'impegno a riutilizzare le essenze vegetali presenti nell'area, particolarmente gli esemplari di Quercus ilicis (leccio), praticando, ove necessario, l'espianto ed il reimpianto;
- che sia prodotto un elaborato scritto-grafico, ove

sia indicata quantità e tipo di vegetazione da realizzare affinché non si verifichi un'interruzione brusca del "tessuto" paesaggistico ed ecologico;

- che siano utilizzati materiali locali nella costruzione e nella finitura degli edifici.

• Approvvigionamento idrico - smaltimento acque reflue

Considerando le rilevanti proporzioni dell'intervento, che potrebbe ospitare, nei momenti di massimo carico, oltre 2000 utenti, la progettazione appare carente circa le indicazioni sull'approvvigionamento e gestione della risorsa idrica, sia sullo smaltimento delle acque reflue.

Il villaggio turistico, paragonabile per dimensioni ad un piccolo centro, nei momenti di massimo carico, che coincidono con i momenti di minore disponibilità della risorsa idrica (stagione estiva), potrebbe consumare oltre 400.000 l di acqua al giorno (per i soli utenti).

Si presume che trattandosi di insediamento inserito nella strumentazione urbanistica di Santa Cesarea sia l'approvvigionamento sia lo smaltimento dei reflui avvenga mediante allaccio ai pubblici servizi.

• Impatto idrogeologico - acque meteoriche

La natura geologica dell'area, costituita prevalentemente da Calcari di Castro caratterizzati da fratture diffuse che generano una fitta rete di circolazione acquifera, configura l'area, nell'equilibrio idro-geologico del territorio, come fondamentale per la ricarica della falda e per il contrasto dell'intrusione marina e inquinamento della stessa.

A questo proposito è opportuno indicare in maniera più dettagliata la scelta progettuale per la pavimentazione delle aree adibite a parcheggio, e comunque evitare soluzioni, che impermeabilizzino le superfici onde favorire l'assorbimento delle acque meteoriche nel sottosuolo attraverso un sapiente utilizzo delle ampie zone a verde previste nel piano.

Alla luce della natura geologica del sito e del Nulla Osta sul Vincolo Paesaggistico concesso dalla G.R., che prescrive la necessità di ridurre al minimo le alterazioni della morfologia del terreno, appare superflua la realizzazione, nell' "Area da cedersi al Comune per opere di urbanizzazione secondaria" in prossimità della Strada Comunale Serricella, del "Teatro all'Aperto (P/8), dei "Campi da Tennis"

(P/4), dei "Campi da Pallavolo" (P/5) e della "Pista di Pattinaggio (P/7).

Tale area va conservata nella sua naturalità ed utilizzata a Parco pubblico attraverso l'eventuale creazione di percorsi pedonali che ne consentano la visita e la fruizione.

Stessa prescrizione vale per le aree private a "Verde" previste all'interno dell'intervento con particolare riferimento alle zone A6 - A7 - E8 - E9.

Per le zone a parcheggio, la cui superficie non può essere in nessun caso implementata, oltre al materiale di calpestio drenante va previsto almeno l'impianto di un albero per ogni posto macchina.

• Rischio di incidenti

Si segnala all'Amm.ne Com.le la possibilità che vengano a determinarsi condizioni di pericolo per la localizzazione degli accessi alla zona d'intervento.

Il settore compreso tra la strada litoranea e la Strada Provinciale per Vignacastrisi, dove sono localizzate le unità abitative extra-alberghiere dal n° 61 al n° 66 e il "Centro Direzionale" (E/1) configura, proprio per la sua dislocazione, una situazione di rischio proprio perché la strada provinciale per Vignacastrisi, in questo tratto per altro in trincea, che separa questo settore dal resto del villaggio, è una strada extraurbana che può essere caratterizzata da una velocità di percorrenza abbastanza sostenuta.

• Rischio di incendi

Il progetto va sottoposto al parere dei VVFF onde predisporre tutte le misure impiantistiche e gli accorgimenti progettuali volti alla prevenzione e all'eventuale spegnimento di incendi, peraltro frequenti nella zona.

• Capacità di carico dell'ambiente naturale

L'area oggetto dell'intervento ricade, seppure per una porzione limitata, all'interno del PSIC "Costa Otranto - S. Maria di Leuca" (IT9150002).

Sarebbe opportuno eliminare l'edificazione nelle zone ricadenti in tale area, tuttavia le prescrizioni dettate al capoverso Impatto idrogeologico - acque meteoriche che consentono la conservazione nell'attuale stato di naturalità, tra aree da cedere al comune e aree a verde privato, di circa il 50% dell'intera superficie oggetto d'intervento (per circa 70.000 mq.), ben compensa la parziale compromis-

sione della superficie di circa 1,6 ha ricadente nel PSic.

- ciò stante, il Comitato Reg.Ie V.I.A. ha ritenuto di non assoggettare l'intervento proposto alla procedura di V.I.A., purchè si rispettino le seguenti prescrizioni:
- Va conservata ed integrata l'alberatura a lecci e ulivi presente a margine della litoranea Otranto-Leuca; nella realizzazione del verde vanno utilizzate esclusivamente essenze arboree ed arbustive della flora autoctona.
- Va evitato l'uso di colori accesi nella finitura dei manufatti previsti dal progetto;
- Le strutture alberghiere e comunque gli edifici non possono superare i 2 piani terra ed, in ogni caso, i mt. 6,50;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

 di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta dell'11.02.2005, parere favorevole, per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere il progetto per la realizzazione del villaggio turisticoalberghiero Onda vitae residence, nel Comune di Santa Cesarea Terme (Le), proposto dalla Cooperativa Porto Miggiano 2 - P.zza IV Novembre - Montesano Salentino - Lecce escluso dalle procedure di V.I.A.;

- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 marzo 2005, n. 92

Procedura di V.I.A. – Interventi di manutenzione idraulica della rete scolante e delle opere complementari ai polder di Muschiaturo e Molinella – Comuni di Ischitella e Vieste – Prop. Consorzio per la Bonifica Montana del Gargano – Foggia.

L'anno 2005 addì 7 del mese di marzo in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n 7397 del 19.07.2004, il Consorzio per la Bonifica Montana del Gargano Viale Cristoforo Colombo, 243 Foggia ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per gli interventi di manutenzione idraulica della rete scolante e delle opere complementari ai polder di Muschiaturo e Molinella, nei comuni di Ischitella e Vieste (Fg);
- con nota prot. n. 7718 del 26.07.2004, il Settore Ecologia invitava il Consorzio proponente a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento proposto alle amministrazioni interessate (Comuni di Ischitella e Vieste, Provincia di Foggia ed Ente Parco Nazionale del Gargano" ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava le amministrazioni interessate ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R.;
- con nota acquisita al prot. n. 8719 del 30.08.2004, il Consorzio proponente trasmetteva integrazioni documentali;
- con nota acquisita al prot. n. 10112 del 07.10.2004, l'Ente Parco Nazionale del Gargano richiedeva al Consorzio istante la corografia e la planimetria delle opere previste;
- con nota acquisita al prot. n. 10259 del 13.10.2004 il Consorzio trasmetteva quanto richiesto; con nota acquisita al prot. 11087 del 03.11.2004, il Consorzio proponente trasmetteva le copie delle pubblicazioni di cui all'art. 11, comma 2, L.R. N. 11/2001, effettuate sul quotidiano nazionale "Avvenire" del 10.08.04, sul quotidiano locale 11 Quotidiano di Foggia" dell'08.08.04 e sul B.U.R.P. n. 101 del 12.08.2004;
- con nota prot. n. 204 del 07.01,2005, l'Ente Parco Nazionale del Gargano trasmetteva copia del parere richiesto relativamente all'intervento nella piana di Molinella dal quale si evinceva: "... la necessità di dover integrare il progetto con dati sufficienti a dimostrare l'effettiva necessità degli interventi proposti, come modalità e tempi di

ritorno delle esondazioni, le aree effettivamente interessate, stima dei danni, ubicazione delle infrastrutture potenzialmente a rischio, ecc. Qualora a fronte della documentazione prodotta, si ritenga necessario procedere alla realizzazione degli interventi, di dichiara.- Favorevole in linea tecnica all'intervento della piana di Molinella alle seguenti condizioni... ". Con nota acquisita al prot. n. 206 del 07.01.2005 veniva trasmesso lo stesso parere per l'intervento nella piana di Muschiaturo;

• il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta dell'11.02.2005, ha rilevato quanto segue:

Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria sulla rete di canalizzazioni poste a servizio dei due polder. Le opere da realizzare sono le seguenti:

MUSCHIATURO:

- Taglio delle erbe palustri e delle canne infestanti presenti nei canali;
- Rimozione e trasporto in discarica del materiale solido accumulatosi nei canali.

MOLINELLA:

- Taglio delle erbe palustri e delle canne infestanti presenti nei canali;
- Rimozione e trasporto in discarica del materiale solido accumulatosi nei canali;
- Rivestimento, per una lunghezza di 1500 m del tratto di canale delle acque alte con scogliera in pietra calcarea rinverdita;
- Creazione di n. 3 siti di rifugio lungo il percorso del canale in cui mantenere l'habitat in condizioni favorevoli alla presenza della fauna e consentire la permanenza di specie particolarmente sensibili al disturbo.

La zona di Muschiaturo (Ischitella) rientra in parte nei confini del Parco Nazionale del gargano (zona 2) ed integralmente nel pSIC Isola e Lago di Varano, cod. IT9110001. L'area di Molinella (Vieste) rientra nei confini del parco Nazionale del Gargano (zona 2).

Al progetto è allegato un S.I.A. che appare completo in ogni sua parte.

In particolare nello Studio vengono descritti con sufficiente dettaglio il quadro di riferimento programmatico, quello ambientale e quello progettuale.

La scelta della soluzione progettuale della sistemazione idraulica mediante scogliera rinverdita scaturisce dall'analisi di diverse alternative riportata nel S.I.A.

Lo S.I.A. analizza puntualmente gli impatti delle realizzande opere, sia in fase di costruzione che di esercizio, e propone le seguenti misure di mitigazione, relative al tratto di canale da rivestire con scogliera calcarea rinverdita:

- Impianto di alberatura (Tamerix, Populus spp. e Salix spp.) lungo il corso del canale allo scopo di costituire un ambiente rifugio per la fauna, ombreggiare il canale evitando che l'acqua si surriscaldi e che si sviluppi vegetazione palustre, mitigare l'effetto iniziale degli interventi sul paesaggio;
- creazione di 3 siti rifugio lungo il percorso del canale in cui mantenere l'habitat in condizioni favorevoli alla permanenza di specie particolarmente sensibili (Tritone crestato e italico, Testuggine palustre). Si tratta di zone di alveo, della lunghezza di circa 15 m, nelle quali i lavori verranno svolti in periodi differenti (2-3 mesi) e distanti dai periodi riproduttivi, in modo da consentire alla fauna di utilizzarli durante l'attività di cantiere.

Come illustrato nella relazione tecnica allegata al progetto, i lavori di manutenzione straordinaria dei canali di bonifica posti a servizio dei due polder appaiono effettivamente indispensabili per ripristinare la funzionalità di una infrastruttura che consente l'utilizzo di aree altrimenti paludose.

La progettazione è stata conseguentemente effettuata prevedendo l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e l'adozione di misure di mitigazione;

 alla luce di queste considerazioni si ritiene di esprimere parere favorevole sulla compatibilità ambientale dell'intervento proposto, fermo restando il parere dell'Ente Parco Nazionale del Gargano che risulterà comunque vincolante;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le' motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta dell'11.02.2005, parere favorevole alla compatibilità ambientale per gli interventi di manutenzione idraulica della rete scolante e delle opere complementari ai polder di Muschiaturo e Molinella, nei comuni di Ischitella e Vieste, proposto dal Consorzio per la Bonifica Montana del Gargano - Viale Cristoforo Colombo, 243 - Foggia -, fermo restando il parere dell'Ente Parco Nazionale del Gargano che risulterà comunque vincolante;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;

- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.:
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 marzo 2005, n. 93

Procedura di verifica V.I.A. e valutazione di incidenza – Realizzazione di un parco eolico nel comune di Roseto Valfortore (Fg) – Procedura di verifica V.I.A. e valutazione di incidenza – Prop. Energy & Technical Services s.r.l.

L'anno 2005 addì 7 del mese di marzo in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7142 del 12.07.2004 la ENERGY & TECHNICAL SERVICES S.r.l. -Viale di Vittorio, 64 - Foggia - ha presentato la richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A e la valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4, L.R. n. 11/2001 per la realizzazione di un parco eolico, nel comune di Roseto Valfortore (Fg);
- con nota prot. n. 7323 del 15.07.2004, il Settore Ecologia comunicava alla ditta istante di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato (art. 16, comma 3, L.R. N. 11/2001);

- con nota acquisita al prot. n. 8700 del 30.08.2004, il comune interessato trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito;
- con nota prot. n. 8938 del 06.09.2004, il Settore Ecologia richiedeva all'amministrazione interessata il parere di competenza;
- con nota acquisita al prot. n. 10258 del 13.10.2004, il comune di Roseto Valfortore trasmette il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta dell'11.02.2004, esaminata la documentazione progettuale e valutate le integrazioni pervenute, ha rilevato quanto segue:

L'impianto si trova nel centro dell'area pSIC Monte Cornacchia-Bosco di Faeto ed interessa 25,07 ha di habitat prioritario Praterie su substrato calcareo con stupenda fioritura di Orchidee, in parte cespugliate e comunque nei pressi di formazioni boschive. A poche centinaia di metri si trova un altro impianto. Si trova in area sottoposta a vincolo archeologico, paesaggistico ed ambientale.

L'area è in gran parte compresa negli ambiti territoriali estesi "A", e nel resto "C". Le caratteristiche tecniche dell'impianto, 4 torri di 70m tronco coniche con un diametro alla base di 4,20 m e di 3,00 m alla sommità, con due tipi di aerogeneratori: uno V80 con diametro delle pale di 80m, e V47 con diametro delle pale di 47m. Vengono fornite solo le caratteristiche del generatore V80, in quanto più potente:2000kW. Tre pale, area spazzata 5.027 mq, velocità variabili tra 9 e 19 giri al minuto. Non è precisata la durata dei lavori di installazione.

Delle quattro torri previste tre saranno attrezzate con generatori V80 ed una con V47.

La distanza tra gli aerogeneratori è in un caso al limite del valore di 3 volte il diametro delle pale (220m invece di 240). L'intervento è ubicato sul crinale a fianco di un altro parco per cui bisognerebbe valutare l'effetto cumulativo sia paesaggistico che naturalistico.

La cabina di raccolta si trova ad una distanza di 4-5 km dall'impianto.

Per quanto riguarda l'aspetto naturalistico abbastanza preciso è l'inquadramento floristico e vegetazionale anche se l'estensore non si è accorto della presenza di una specie contenuta nella Direttiva 92/43/CEE allegato II: Stipa austroitalica erroneamente segnalata come Stipa pennata.

Molto dettagliata anche la relazione sulla componente faunistica dalla quale però non si riesce ad evincere sulla base di quali studi e di quale durata si escluda la presenza di specie dell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE. Analogamente si ipotizza un basso impatto sull'avifauna per quanto riguarda le collisioni sulla base di dati puramente bibliografici. Nessun dato viene fornito per lo stesso disturbo per quanto riguarda la chirotterofauna.

Si minimizza il disturbo, limitato al periodo di cantiere, che avrà la popolazione di lupo che sarà costretta a spostarsi altrove durante detta fase. Non dimentichiamo che nella seduta scorsa è stato approvato l'ampliamento di un altro impianto eolico posto ad alcuni chilometri a NW di questo nell'ambito dello stesso pSIC. Nella relazione sul lupo cui fanno riferimento si precisa peraltro che durante gli spostamenti al di fuori del loro territorio di caccia, i lupi si rivolgono a fonti alimentari alternative, ovvero ad animali domestici. Appare evidente che ciò comporterà una pesante reazione da parte degli allevatori con gravi danni alla già ridotta popolazione di lupi (un nucleo familiare: 4-5 individui).

Non c'è alcunché sulla durata e sull'epoca di effettuazione dei lavori di impianto;

- per tutto quanto sopra esposto, il Comitato regionale V.I.A. ha ritenuto di esprimere parere sfavorevole all'intervento proposto;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001:
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01:

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta dell'11.02.2005, parere sfavorevole alla valutazione di incidenza e di ritenere il progetto concernente la realizzazione di un parco eolico nel comune di Roseto Valfortore (Fg), proposto dalla ENERGY & TECHNICAL SERVICES S.r.l. Viale di Vittorio, 64 Foggia assoggettato alle procedure di V.LA;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo:
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 marzo 2005, n. 95

Procedura di V.I.A. – Ditta ILVA spa – Valutazione d'impatto ambientale per prosecuzione coltivazione cava. Loc. "Lamastuola" di Crispiano.

L'anno 2005 addì 7 del mese di marzo in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota prot n. 88/04 dello 8.7.04 la ditta ILVA Spa, con sede in Milano a Viale Certosa n. 249 e stabilimento in Taranto alla Via Appia S.S. Km 648, ha proposto istanza per attivare la Procedura di V.I.A. per prosecuzione di coltivazione della cava sita in località "Lamastuola" del comune di Crispiano di ha 128.26.02;
- con nota prot. n. 102/04 del 30.7.04 la ditta istante ha trasmesso copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota, prot. n. 8670 del 27 agosto 2004-, di questo Settore, tra l'altro, sono stati invitati il Presidente della Provincia di Taranto ed il Sindaco di Crispiano ad esprimere proprio parere in merito all'intervento;
- con nota prot. n. 15345 del 29.9.2004 il dirigente dell'Ufficio LL.PP. e Urbanistica del comune di Crispiano ha comunicato che la Commissione Edilizia Comunale, causa mancato sopralluogo, non aveva potuto procedere all'esame della pratica in argomento;
- con nota prot. n. 15567 del 4.10.2004 lo stesso dirigente dell'Ufficio LL.PP. e Urbanistica del comune di Crisliano ha comunicato che la Commissione Edilizia Comunale, a seguito di avvenuto sopralluogo, aveva ritenuto necessario approfondire l'esame degli elaborati di SIA e progetto;
- con nota prot. n. 63531 del 6.10.2004 il dirigente del Servizio Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto ha comunicato che il C.T.P. nella seduta del 4.9.04 aveva espresso parere favore-

- vole attesa e salva l'acquisizione del parere da parte di:
- 1) Ispettorato Rip.le foreste, per la deroga al vincolo idrogeologico;
- Ass.to all'urbanistica della Regione Puglia, per quanto attiene alla presenza di boschi e macchie e cigli di scarpata, nonché il rientro dell'area degli ambiti estesi C e D di cui al PUTT/P;
- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risultano pervenute osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta dello 21.2.2005, ha valutato tutta la documentazione in atti ed ha ritenuto esprimersi come segue: ".... omissis L'intervento oggetto del presente SIA, consiste nell'ampliamento della cava di calcare dolomitico (la dolomite viene usata dall'ILVA come fondente nel trattamento del ferro), denominata LAMASTUOLA. Tale attività è ubicata ad ovest della omonima Gravina, in località Mass.a L'Amastuola, nel territorio del Comune di Crispiano (TA).

L'escavazione in progetto avviene in approfondimento su una zona di attacco posizionata centralmente rispetto alla cava esistente, dove è iniziata la coltivazione del terzo ed ultimo gradone di altezza mediamente di 10 m e con il piano di base attestato a quota di 201-203 metri s.l.m. Tale quota rappresenta il livello massimo da raggiungere in approfondimento a fine attività di escavazione al quale uniformarsi nella prosecuzione della coltivazione. Il piano di coltivazione prevede l'estrazione lungo fronti a gradino unico di altezza mediamente compresa intorno ai 10 metri. Il volume stimato per questa fase finale della coltivazione è di circa 1.343.230 m3. Tale volumetria, potrebbe garantire una potenzialità produttiva residua di sei anni circa, a fronte di una produzione già realizzata superiore all'80 % della totale disponibile.

L'attività estrattiva cominciata nel lontano 1971 è prossima ad esaurirsi, il programma estrattivo conclusivo di cui al progetto presentato, è sviluppato anche al fine di avviare la fase di recupero e favorire quei processi di integrazione dell'area di cava nel contesto ambientale locale, che si concluderanno con l'ultimazione del piano di recupero previsto.

Dal punto di vista autorizzativo, la cava è in attività ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 37/85 che, in regime transitorio, consentiva alle cave legalmente in attività la prosecuzione dei lavori di coltivazione a condizione che venisse acquisita l'autorizzazione ai sensi della citata legge regionale; il proprietario della cava nel dicembre del 1985, ha presentato all'Ufficio Minerario il richiesto progetto di coltivazione, successivamente modificato nel dicembre 1987 e nel marzo 1990; successivamente - con nota acquisita dalla Regione Puglia al prot. n. 9119 dello 08/08/2001 - la ditta Ilva S.p.A., ha presentato, per sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, il S.I.A. ed il progetto di prosecuzione dell'attività estrattiva nella cava.

Con Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia del 15/01/2004, il parere espresso in merito alla valutazione di impatto ambientale relativa alla prosecuzione dell'attività di coltivazione è risultato negativo con la seguente motivazione:

".... di esprimere, al sensi della L.R. n. 11/01, parere negativo di Valutazione d'Impatto Ambientale, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale per la VIA nelle sedute del 24.6.03 e del 10.11.2003 e per tutte le motivazione espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, all'intervento, di prosecuzione dell'attività estrattiva, proposto dalla ditta ILVA spa, con sede legale in Milano a Viale Certosa n. 249 (sede impianto sede in Taranto alla Via Appia Km 648) nella cava, in attività ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 37185, sita in località "Lamastuola" dell'agro di Crispiano. La suddetta prosecuzione di attività estrattiva riguardava l'approfondimento, per circa 16 ettari, dalla quota 216 alla quota 201-203. m.s.l.m.... "

Le principali motivazioni sono ascrivibili pertanto:

- 1. all'assenza, nella documentazione di SIA prodotta, di una Valutazione di Incidenza Ambientale ritenuta necessaria in quanto il sito in esame risulta inserita in un sito di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva CEE 92/43 (HABITAT) e in una Zona di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della direttiva CEE 79/409;
- 2. alla scelta di effettuare un ritombamento dell'area di cava con rifiuti solidi inerti provenienti dallo stabilimento siderurgico di

Taranto dell'ILVA.

Nella citata Determinazione si conclude:

"... si invita quest'ultima (ILVA S.p.A.) a riproporre una differente forma di recupero ambientale di cava Lamastuola, preferibilmente di tipo naturalistico, che ridia qualità ad un'area fortemente compromessa dall'attività estrattiva. il relativo progetto esecutivo dovrà fornire indicazioni sui tempi necessari per la realizzazione degli interventi, da effettuare contestualmente con le operazioni di coltivazione, e sul relativi costi. Si osserva, infine, che il SIA presentato è stato redatto secondo Il DPCM del 2 7.12.1988 e non secondo quanto richiesto dalla L.R. n. 11/2001..."

AUTORIZZAZIONI, VINCOLI E PARERI

La Provincia di Taranto ha trasmesso il proprio parere favorevole in data 15.10.2004 alla prosecuzione e sistemazione ambientale dell'area di Cava Lamastuola.

Il Comune di Crispiano in data 11 ottobre 2004 ha trasmesso il seguente parere: in omissis a seguito del sopralluogo del giorno 30.09 c.a., la Commissione Edilizia ritiene necessario di approfondire l'esame degli elaborati progettuali data la complessità dell'intervento da effettuare.

Le pubblicazioni sui quotidiani sono state eseguite come per legge.

La cava Lamastuola ricade nel Sito di Importanza Comunitaria denominato "Area delle Gravine" (codice IT9130007), coincidente con la Zona di Protezione Speciale omonima. Inoltre, non lontano dall'area di escavazione, vi è il confine meridionale del pSIC "Murgia di sud-est" (codice IT9130005). Poiché l'intervento ricade in SIC e ZPS è necessario sottoporre il progetto a Valutazione d'incidenza per verificare la presenza di vincoli naturalistici, in relazione ai siti ed alle zone di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Il SIA è stato redatto secondo quanto previsto all'Art. 8 della Legge Regionale n° 11 del 12/04/2001.

In particolare sono stati eseguiti:

- Il progetto di ampliamento della coltivazione;
- Il progetto di recupero naturalistico della stessa cava.

Da progetto di coltivazione si deduce quanto segue:

Attuale escavazione	L'escavazione, a tutt'oggi in atto, avviene in approfondimento su una zona di attacco posizionata centralmente alla cava, dove è iniziata la coltivazione del terzo ed ultimo gradone di altezza mediamente compresa intorno al 10 m e con il piano attestato a quota di 201-203 metri s.l.m Tale quota rappresenta il livello massimo da raggiungere in approfondimento a fine attività dell'intera cava al quale uniformarsi nella prosecuzione della coltivazione.
Altezza di escavazione prevista	Il piano di coltivazione prevede l'estrazione lungo fronti a gradino unico di altezza mediamente compresa intorno ai 10 metri. In particolare, attualmente, si sta procedendo all'abbattimento avanzando lungo il fronte sud del terzo ed ultimo gradino fino ad interessare l'intero settore 1 (vedi Tav. 3 del progetto di ampliamento).
Settori di coltivazione	I settori da coltivare sono rappresentati con tratteggio sulla Tav. 3 del progetto di ampliamento (v. anche successiva fig. 2.4) Ne sono stati individuati tre, con fronti a gradino unico, da sbancare in fasi successive compatibilmente con le esigenze tecniche di coltivazione.
Dimensioni della zona escavata a fine coltivazione	Al termine dello sfruttamento dei predetti settori considerati si avrà un'area escavata di circa 16 Ha con fronti gradonati inclinati a 70° di altezza complessiva compresa tra 35-46 m. Il primo e l'ultimo gradino presentano altezze minori rispetto a quella del gradino centrale a vantaggio della sicurezza e della stabilità globale dell'intero fronte.
Quota finale del piano di cava	Terminata l'attività estrattiva con il raggiungimento del piano di cava a quota compresa intorno ai 202-204 m.
Superfici dei settori interessati allo scavo	L'area totale sfruttata, costituita dalle superfici dei settori 1, 2 e 3, risulta complessivamente di circa 103.000 m², essendo rispettivamente i settori estesi: 1. 35.188 m², 2. 51.725 m², 3. e 68.100 m², e tenendo conto che nel computo della superficie del settore n. 3 è compresa anche quella del settore n. 2, in quando dopo la completa esportazione del gradino, si otterrà un piano unico, (costituito dal settore 3), dove la coltivazione avanzerà con
	L'abbattimento dell'attuale gradino del settore 3.
Altezza dei nuovi fronti di	L'altezza dei fronti, da coltivare, è di circa 10 m per i settori 1 e 3 e di circa 6 m per il settore numero 2.
Scavo Volume da scavare	Il volume stimato a fine sfruttamento è di circa 1.340.000 m³.
Vita utile stimata	Questo piano di coltivazione consentirà una vita della cava di circa 6 anni, tempo che potrà variare in funzione delle esigenze di produzione dell'ILVA.

Il progetto di recupero naturalistico della cava prevede:

- 1. recupero del fondo della cava e di tratti di terrazzamento attraverso la posa di terreno vegetale e la piantagione di specie arbustive della macchia scelte tra quelle presenti nelle formazioni vegetali limitrofe e di pino d'Aleppo, con sesti irregolari ed a gruppi, al fine di evitare artificiosi allineamenti vegetali. Le distanze minime di impianto saranno di circa 2 m per le specie arbustive e di circa 4 m per il pino d'Aleppo;
- allestimento di piccoli vivai volanti per la riproduzione di specie spontanee approvvigionate in loco;

- 3. salvaguardia della vegetazione spontanea insediata sui volumi di cappellaccio;
- 4. realizzazione di un piccolo bacino di raccolta delle acque di afflusso meteorico anche se con carattere stagionale, che potrebbe costituire richiamo per la fauna delle aree limitrofe, attraverso la sistemazione e l'impermeabilizzazione delle piccole depressioni presenti sul fondo della cava;
- sistemazione al piede delle scarpate di blocchi lapidei di maggiori dimensioni al fine di migliorare le condizioni di stabilità dei versanti soprattutto in corrispondenza dei conoidi di detrito e di ridurre le perdite per dilavamento del terreno riportato;

- conservazione delle rampe di accesso ai terrazzamenti di progetto;
- messa in sicurezza dei versanti interessati da distacco parziale di blocchi lapidei mediante asportazione del materiale instabile.

ANALISI DELLA VALUTAZIONE DI INCI-DENZA AMBIENTALE

La Cava Lamastuola è ubicata nella porzione marginale sud-orientale del Sito Natura 2000, pSIC e ZPS, "Area delle Gravine", dell'estensione di 26.740 Ha, caratterizzata da numerosi habitat e specie di interesse comunitario, nazionale e regionale. Si tratta di aree boschive, aree rupicole ed aree aperte, e delle specie ad essi associate, tipiche del sistema delle Murge di Sud-Est.

L'area limitrofa alla cava si presenta di transizione tra la murgia e le aree più pianeggianti, dove l'agricoltura e le attività antropiche hanno già compromesso l'integrità dell'ambiente naturale originale. Per tale motivo la stessa presenta qualità ambientale inferiore al resto del sito. A conferma di quanto detto nell'area limitrofa la cava, al di fuori della vicina Gravina Lamastuola, che peraltro si presenta anch'essa antropizzata, non sono presenti gli habitat di interesse comunitario, e molte delle specie ad essi associate, riportati nella scheda di identificazione del Sito. Tutt'intorno alla cava, la vegetazione naturale è rappresentata da gariga i cui elementi principali sono rosmarino e cisto di Monpellier. All'interno della cava la vegetazione è quasi del tutto assente a causa dell'attività estrattiva in corso da lungo tempo e, pertanto, anche il popolamento faunistico si presenta estremamente ridotto e di scarso valore naturalistico. Pertanto, l'ulteriore coltivazione della cava non arreca degrado o impatto diretto all'ambiente interno alla stessa e, per la natura dei lavori, non arreca perturbazione o impatto indiretto all'ambiente circostante. 1 lavori di recupero, previsti al termine della coltivazione, tendono a ripristinare la vegetazione naturale circostante caratterizzata dalla gariga, favorendo, inoltre, l'insediamento della vegetazione naturale potenziale dell'area, rappresentata dalla pineta.

La valorizzazione delle pareti della cava, permetterà, inoltre, la diffusione naturale dalla vicina gravina di specie vegetali di importanza conservazionistica e la nidificazione di importanti specie ornitiche rupicole, quali Capovaccaio, Lanario, Corvo imperiale, Gufo reale, Passero solitario, Ghiandaia marina.

PARERE

Rispetto alla precedente proposta, in questa oggetto di verifica, sono state affrontate le problematiche di ripristino naturalistico dell'area finalizzato soprattutto alla restituzione delle aree antropizzate di cava (ormai in attività dal lontano 1971) all'area SIC e ZPS ivi presente.

Il ripristino naturalistico non altera ulteriormente gli spazi ed i vuoti ora presenti, ma li regolarizza rispetto alla morfologia variegata attuale del sito di cava e di quelle immediatamente vicine della Gravina Lamastuola e Triglio con un rimboschimento di specie tipiche dell'area quali rosmarino, cisto e Pino d'Aleppo.

Nel progetto non è stata rilevata la tempistica per il recupero di tipo naturalistico atteso che si prevede una ulteriore attività di circa 6 anni; pertanto, si propone di esprimere un parere favorevole con le prescrizioni:

che venga avviata, contestualmente alla prosecuzione dell'attività di coltivazione, anche quella di ripristino su quelle aree non più interessate dall'attività di prosecuzione della coltivazione (pareti, scarpate e rampe, fasce di rispetto, ecc ...);

che entro 48 mesi dall'inizio dell'attività di prosecuzigne, venga effettuato e concluso il ripristino di tutte le aree non interessate dall'escavazione;

si demanda all'ufficio Minerario la verifica che l'Autorizzazione all'Esercizio della cava non sia in contrasto con le Norme di Salvaguardia eventualmente istituite dal Parco delle Gravine.. omissis..."

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non com-

porta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, per prosecuzione di coltivazione della cava sita in località "Lamastuola" del comune di Crispiano, identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 66 ptcc. n. 2 15 66 205 252 289 290 291 292 293 294 295 e foglio n. 82 ptc n. 22 (totale ha 128.26.02) e di proprietà della ditta ILVA Spa, con sede in Milano a Viale Certosa n. 249 e stabilimento in Taranto alla Via Appia S.S. Km 648, parere favorevole di V.I.A. con le seguenti prescrizioni:
 - che venga avviata, contestualmente alla prosecuzione dell'attività di coltivazione, anche quella di ripristino su quelle aree non più interessate dall'attività di prosecuzione della coltivazione (pareti, scarpate e rampe, fasce di rispetto, ecc...);
 - che entro 48 mesi dall'inizio dell'attività di prosecuzione, venga effettuato e concluso il ripristino di tutte le aree non interessate dall'escavazione;
 - si demanda all'ufficio Minerario la verifica che l'Autorizzazione all'Esercizio della cava non sia in contrasto con le Norme di Salvaguardia eventualmente istituite dal Parco delle Gravine.

Il suesposto parere è espresso in conformità a quanto osservato dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta dello 21.2.2005 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere c/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Taranto al Comune di Crispiano;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;

- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R.
 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 marzo 2005, n. 104

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Realizzazione di un parco eolico in loc. Montaratro – Comune di Lucera (Fg) -Prop. TOTO s.p.a.

L'anno 2005 addì 11 del mese di marzo in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 4079 del 22.04.2004, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico in loc. Montaratro Comune di Lucera (Fg) da parte della TOTO S.p.A. Viale Abruzzo, 410 Chieti -;
- con nota prot. n. 5019 del 14.05.2004, il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di rimanere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati concernenti l'opera in oggetto presso il Comune interessato (art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001);
- con nota acquisita al prot. n. 5811 del 31.05.2004, la società proponente dichiarava' che l'intervento

proposto è conforme a quanto stabilito dalle "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia"

- con nota acquisita al prot. n. 6822 del 01.07.2004, veniva trasmessa l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi e con le modalità previsti dal predetto art. 16, L.R. sopra specificata;
- con nota prot. n. 8939 del 06.09.2004, il Settore Ecologia sollecitava il parere del comune di Lucera. Ad oggi tale parere non risulta pervenuto;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente dai quali è emerso che:

Il progetto prevede l'installazione di 25 aerogeneratori per una potenza complessiva di 25 MW. Negli elaborati datati 8 aprile 2004, si prevede la possibilità che in fase di valutazione gli aerogeneratori possano essere ridotti a 16, a parità di potenza, con l'utilizzo di macchine più potenti.

Anche se poi a pp 16 dello stesso elaborato gli aerogeneratori diventano 22 invece del 29 inizialmente previsti dal progetto originario.

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze della griglia di valutazione.

PUNTO 1.1 - Individuazione dell'area in esame come idonea all'installazione di parchi eolici

I risultati della campagna anemometrica sono sintetizzati in un'analisi finale, senza però che siano stati presentati i dati di dettaglio sulla ventosità del sito nell'arco di dodici mesi, da cui desumere il funzionamento minimo garantito di 300 giorni all'anno dell'impianto.

La cabina di consegna dell'energia, da realizzare, è localizzata a circa 6 km dal sito, in contrasto con le indicazioni delle "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici in regione Puglia" che stabiliscono una distanza compresa tra 500 m e 3 km.

PUNTO 1.2 - Vincoli ambientali ed inserimento urbanistico

L'area di intervento non è interessata da vincoli ambientali e non ricade in zone critiche dal punto di vista naturalistico. L'alveo del Torrente S. Lorenzo è individuato dal PUTT come ambito C.

PUNTO 1.3 - Occupazione del territorio, infrastrutture stradali e piazzole di manovra

E' dichiarato che si utilizzeranno, ove possibile e consentito, le strade già esistenti. Il suolo occupato sarà pari a 3,5391 ettari.

PUNTO 1.4 - Impatto visivo e paesaggistico

Manca una carta delle interferenze visive, nonostante l'impatto sulla componente paesaggistica potrebbe risultare rilevante per l'impatto cumulativo dovuto alla presenza di altri parchi eolici realizzati e/o autorizzati e/o in fase di istruttoria.

PUNTO 1.5 - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

L'impianto è collocato in ubicazioni non critiche per l'avifauna (non su valichi montani, non su terreni con grosse pendenze, non su corridoi di transito... ecc), nè per gli ecosistemi, ma non è stato possibile valutare gli impatti specifici su tali componenti, non essendo stati presentati gli studi specifici di settore richiesti dalle Linee guida per impianti superiori a 15 turbine (punto 1.5.2 "studio delle migrazioni diurne e notturne durante il passo primaverile e autunnale, da svolgersi mediante analisi bibliografica e sopralluoghi sul campo durante almeno una stagione idonea..."). Data la presenza di numerosi altri impianti a SE e considerata l'assenza di una analisi degli impatti cumulativi è impossibile una valutazione degli impatti su tali componenti.

PUNTO 1.6 - Alterazione del campo sonoro ed impatto acustico

E' documentata una bassa probabilità di impatti relativamente a questi fattori.

PUNTO 1.7 - Perturbazione del campo aerodinamico

Non sono riportati studi specifici.

PUNTO 1.8 - Elettrodotti, campi elettromagnetici ed in interferenze sulle telecomunicazioni

E' documentata, date le caratteristiche dell'impianto, una bassa probabilità di impatto relativamente a questi fattori.

PUNTO 2.1 - Dati di progetto e sicurezza (solo quelli di interesse ambientale)

Manca il calcolo della gittata massima e i dati digitali richiesti.

PUNTO 2.2 - Norme territoriali e urbanistiche

Sono rispettate le distanze minime indicate nelle linee guida, per quel che riguarda distanza delle turbine e dell'elettrodotto dall'area urbana; non si può valutare il rischio riguardo a impreviste permanenze di gelo sulle carreggiate in quanto mancano dati riguardanti l'evoluzione dell'ombra giornaliera. Riguardo la distanza dalle strade provinciali e nazionali non è possibile valutare se essa sia superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale in quanto non è calcolata la gittata massima. Dalla documentazione fornita emerge che alcuni del 25 aerogeneratori sono collocati ad una distanza dalle strade provinciali e statali inferiore a quanto previsto dalle Linee Guida.

PUNTO 2.5 - Le fasi di cantiere

Dalle informazioni fornite è possibile comunque valutare come minimi gli impatti dovuti a tale fase.

In particolare però mancano alcune indicazioni in merito al ripristino dei luoghi a fine cantiere e in merito all'esercizio delle attività agricole durante la fase di cantiere; il ripristino dei luoghi è lasciata come eventualità quando a pp 13 si dice "costruite le torri e installate su ciascuna delle sommità la navicella, si potrebbe decidere di ripristinare lo status quo ante".

PUNTO 2.6 - Norme sulla dismissione

Non è presente nella documentazione lo schema di Convenzione che deve essere stipulata tra il Soggetto Proponente ed il Comune di Lucera con

- fideiussione bancaria pari al 10% dell'investimento:
- fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore finalizzata alla dismissione dell'aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi;
- fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto;
- impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni (il funzionamento deve essere certificato dal G.R.T.N. in relazione all'immissione in rete di energia elettrica prodotta);

Il comune di Troia, i cui confini potrebbero essere ad una distanza inferiore ai 500 mt da alcuni

degli aerogeneratori, in caso di approvazione, deve essere coinvolto in tale Convenzione.

Va comunque osservata l'opportunità di prevedere in eventuali prescrizioni l'obbligo di comunicazione, a tutti gli Assessorati regionali interessati, della dismissione e/o sostituzione di ciascun aerogeneratore.

PUNTO 4.1 - Basi cartografiche

Sono presenti ad un buon livello di dettagio

PUNTO 4.2 - Formato e struttura dati

I dati forniti non hanno le caratteristiche richieste per cui non sono utilizzabili nel sistema informativo in uso presso l'Ufficio a meno di elaborazioni specifiche.

PUNTO 4.3 - Elaborazioni tridimensionali

Non sono presenti

In sintesi, la documentazione fornita, relativa a 25 aerogeneratori, fatta eccezione per alcune tavole dell'allegato II, non contiene:

- il calcolo della gittata massima in caso di distacco di parti;
- il calcolo dell'evoluzione dell'ombra giornaliera;
- una carta delle interferenze visive, che consenta di valutare le aree su cui si manifesta l'impatto visivo, cumulativo, considerato che a SE dell'area sono già realizzati o in corso di realizzazione numerosi impianti eolici;
- lo studio delle migrazioni diurne e notturne previsto per impianti superiori a 15 aerogeneratori da svolgersi mediante analisi bibliografica, ma anche mediante sopralluoghi sul campo durante almeno una stagione idonea;

Non sono stati presentati inoltre:

• dati digitali relativi a:

- localizzazione delle pale
- viabilità esistente
- tratti di strade esistenti da adeguare
- strade da realizzare
- tracciato del collegamento alla RTN (del/i potenziale/i collegamento/i in caso in cui questo sia ancora da definire con il GRTN)
- rete elettrica esistente
- cabine da realizzare

secondo le specifiche indicate nel paragrafo 2.1 delle "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia" al fine di una loro precisa collocazione geografica.

Manca l'analisi dei possibili impatti cumulativi, come richiesto dalle citate Linee Guida ai punti 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3. in considerazione dei numerosi impianti eolici previsti su aree limitrofe, già oggetto di valutazione ambientale.

I risultati della campagna anemometrica sono sintetizzati in un'analisi finale, senza però che siano stati presentati i dati di dettaglio sulla ventosità del sito nell'arco di dodici mesi, da cui desumere il funzionamento minimo garantito di 300 giorni all'anno dell'impianto.

Manca inoltre uno schema di Convenzione che è necessario stipulare tra il Soggetto Proponente ed il Comune di Lucera con

- fideiussione bancaria pari al 10% dell'investimento;
- fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore finalizzata alla dismissione dell'aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi;
- fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto;
- impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni (il funzionamento deve essere certificato dal G.R.T.N. in relazione all'immissione in rete di energia elettrica prodotta);

Il comune di Troia, i cui confini potrebbero essere ad una distanza inferiore ai 500 mt da alcuni degli aerogeneratori, in caso di approvazione finale, deve essere coinvolto in tale Convenzione.

La cabina di consegna dell'energia, da realizzare, è localizzata a circa 6 km dal sito, in contrasto con le indicazioni delle "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici in regione Puglia" che stabiliscono una distanza compresa tra 500 m e 3 km.

Il proponente presenta l'elenco di insediamenti eolici già esistenti sul territorio come prova della favorevole posizione geografica del sito prescelto, omettendo però una analisi degli impatti cumulativi sugli stessi.

- Ciò stante ed in considerazione delle carenze documentali sopra evidenziate e delle criticità relative alla:
- prossimità di n. 4 aerogeneratori alla Strada Statale 160;
- prossimità di n. 2 aerogeneratori alla Strada Provinciale 117;
- prossimità di n. 1 aerogeneratore alla Strada Provinciale 113;
- prossimità di n. 5 aerogeneratori all'alveo del torrente Lorenzo, vincolato dal PUTT;
- prossimità di alcuni aerogeneratori al confine del Comune di Troia;
- distanza della cabina di consegna dell'energia di circa 6 km dal sito, in contrasto con le indicazioni delle "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici in regione Puglia" che stabiliscono una distanza compresa tra 500 m e 3 km;
- trasformazione paesaggistica prodotta sul territorio e creazione di una barriera paesaggistica ed ecologica causata dall'impianto di progetto in aggiunta egli impianti già approvati, o in fase di valutazione, in corrispondenza dei confini tra i comuni di Lucera, Troia e Foggia, che non è possibile valutare mancando nella documentazione progettuale l'analisi degli impatti cumulativi e "lo studio delle migrazioni diurne e notturne durante il passo primaverile e autunnale, da svolgersi mediante analisi bibliografica e sopralluoghi sul campo durante almeno una stagione idonea...";
- si ritiene di assoggettare alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di che trattasi, per affrontare in maniera più puntuale ed approfondita ogni componente di impatto e consentire una maggiore informazione al pubblico, attraverso le pubblicazioni previste per legge;
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive,modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco eolico in loc. Montaratro - Comune di Lucera (Fg) - da parte della TOTO S.p.A. - Viale Abruzzo, 4.10 - Chieti - assoggettato alla applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 marzo 2005, n. 105

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Piano particolareggiato attuativo della Zona C3 del comune di Giovinazzo - Prop. Comune di Giovinazzo (Ba). L'anno 2005 addì 11 del mese di marzo in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7073 del 09.07.2004, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione del piano particolareggiato attuativo della Zona C3 del comune di Giovinazzo (Ba), proposto dalla omonima amministrazione comunale;
- con nota prot. n. 7689 del 23.07.2004 il Settore Ecologia comunicava al proponente di far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 10409 del 15.10.2004, l'amministrazione comunale proponente attestava l'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico dal 27.08.04 all'11.09.2004 e comunicava che nel predetto periodo non erano pervenute osservazioni in merito all'intervento proposto;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva quanto segue:

Il Piano Particolareggiato attuativo riguarda le maglie C3 del PRG vigente, espansione residenziale di nuovo impianto a sud della ferrovia.

Il Putt fissa in zona il vincolo archeologico "dolmen di San. Silvestro"; i progettisti dimostrano che la delimitazione è errata, in quanto il dolmen è localizzato circa 3 km a sud rispetto alla individuazione.

Dati tecnici:

- Superficie complessiva = 72 Ha circa, cosi suddivisi:
 - 52 ha edificazione di PP (46 unità edilizie in linea e a schiera ed urbanizzazioni primarie e secondarie);

- 5 ha già impegnati da costruzioni;
- 14.7 ha sottoposti a tutela dal PUTT/P (Lama Del Castello) e confermati ad area agricola.
- Abitanti previsti = 7.109

Il Piano prevede di utilizzare gli assi viari esistenti, e semplifica la rete viaria di PRG con la cancellazione di alcuni tratti nei comparti vincolati (strada sul "fondolama").

La rete viaria interna, composta di strade carrabili a raso e percorsi pedonali, occupa il 17.1% della superficie direttamente impegnata dal PP.

Le infrastrutture idriche e fognarie sono collegate alla rete comunale esistente; ciò stante, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in questione, purchè vengano garantite le prescrizioni di seguito riportate:

- considerato che l'area di espansione è localizzata a sud della linea ferroviaria, cesura fisica di forte rilievo, si garantiscano adeguate connessioni pedonali, oltre che carrabili, tra il nuovo quartiere e il centro urbano;
- sia garantita la plurifunzionalità del quartiere, associando al mix di edilizia pubblica e privata il mix di funzioni (commerciale, terziaria, ricreativa ecc.);
- il sistema della viabilità, principale e secondaria, sia caratterizzato da misure di moderazione del traffico: in particolare siano utilizzati elementi tipici delle "Zone 30 residenziali";
- si privilegi la mobilità ciclo-pedonale, che garantisca l'utilizzo degli spazi pubblici anche alle utenze più "deboli" (anziani e bambini), evitando la sovrapposizione con i percorsi per mezzi a motore;
- si predispongano, nelle aree attrezzate per il trasporto pubblico, soluzioni che mettano in connessione diverse modalità di trasporto (ad es. parcheggi scambiatori);
- i "nuclei di verde attrezzato" e i "corridoi verdi" di connessione pedonale tra tali nuclei, descritti nella Relazione generale del PP attuativo, siano

- realizzati in continuità con le pertinenze verdi degli edifici e con l'area di Lama di Castello; si preveda la realizzazione di itinerari naturalistici pedonali e/o ciclabili che connettano tra loro tali aree ed eventualmente giungano fino al mare. Le specie arboree ed arbustive utilizzate dovranno essere autoctone:
- come previsto da progetto, siano predisposte isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti in numero congruo agli abitanti del comparto; il soggetto gestore di tali strutture dovrà scrupolosamente attenersi ad una serie di accorgimenti, quali la dotazione di un'adeguata e sorvegliata recinzione perimetrale, di un sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, di percolazione e di lavaggio, di idonei sistemi di illuminazione, sicurezza, accessibilità al pubblico (anche motorizzato), modalità di controllo e documentazione delle quantità conferite ed, eventualmente, dei soggetti conferenti;
- si consiglia (per gruppi di edifici o per ogni edificio) la previsione di cisterne per la raccolta dell'acqua piovana, da riutilizzare per scopi irrigui delle aree verdi all'interno dei lotti;
- venga garantito il massimo mantenimento della permeabilità del suolo in tutti i comparti, nelle aree a parcheggio, a verde pubblico, privato e percorrenze, ove tecnicamente possibile;
- si realizzi l'impianto di illuminazione pubblica delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico e l'inquinamento luminoso (utilizzando per esempio lampade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati esclusivamente verso il basso);
- nella fase di realizzazione dei volumi edilizi (eventualmente anche come criteri premiali nell'assegnazione dei lotti edificatori):
 - si privilegi l'uso di soluzioni rivenienti dalla edilizia sostenibile, privilegiando l'uso di materiali naturali, non di sintesi petrolchimica, di produzione locale o tradizionali, a'basso impatto ambientale sia nella fase di produzione che di posa in opera e dismissione;
 - si sperimentino/realizzino opere nel rispetto delle norme di contenimento energetico (con

- alte prestazioni termiche e di luminosità);
- si sperimentino misure per il risparmio idrico sia di carattere impiantistico (reti duali, raccolta e riutilizzo acque meteoriche ecc.) che di carattere tecnico (flussometri, meccanismi di controllo dell'erogazione elettrodomestici a basso consumo ecc.).
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001; Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R.
 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione del piano particolareggiato attuativo della Zona C3 del comune di Giovinazzo (Ba), proposto dalla omonima amministrazione comunale, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia Dott. Luca Limongelli

